

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2024-2026



INDICE

PREMESSA	4
DEFINIZIONI	7
CAPITOLO 1	10
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO	10
1.1 Attività di Rai Com	10
CAPITOLO 2	14
ASSETTO ORGANIZZATIVO E STRUMENTI DI GOVERNANCE DI RAI COM	14
2.1 L'assetto organizzativo di Rai Com	14
2.2 Gli strumenti di governance di Rai Com	15
CAPITOLO 3	17
IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI DI RAI COM	17
3.1 Gli attori del SCIGR di Rai Com	17
3.2 Il Quadro regolamentare e dispositivo del SCIGR di Rai Com	19
CAPITOLO 4	24
IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) DI RAI COM	24
4.1. Il PTPC nell'ambito del SCIGR di Rai Com	24
4.2. Lo scopo del PTPC	25
4.3 I Destinatari del PTPC	25
4.4 Il coordinamento documentale	26
4.5 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	26
CAPITOLO 5	27
IL PROCESSO DI DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTPC	27
5.1 Principi di riferimento del PTPC	27
5.2 La metodologia di definizione e aggiornamento utilizzata	29
CAPITOLO 6	31
IL MODELLO DI GOVERNO DEL PTPC	31
6.1 Gli Attori	31
6.2 Il Modello di "Control Governance" del PTPC	33
CAPITOLO 7	36

IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PTPC: <i>IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</i>	36
7.1 L'approccio metodologico	36
7.2 Le linee attuative nel PTPC 2024-2026	38
7.2.1 Identificazione, valutazione e gestione del rischio	38
7.3 Le principali Aree a rischio di Rai Com	40
CAPITOLO 8	42
IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PTPC: <i>LE MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</i>	42
8.1 L'ambito Applicativo	42
8.2 I Protocolli di Rai Com	44
8.2.1. Le Misure generali previste dal PNA	45
8.2.2 I Protocolli Specifici	53
8.3 Gli Indicatori di anomalia	55
8.4 La Formazione	56
8.5 Una Ricognizione delle principali misure già adottate da Rai Com	56
CAPITOLO 9	58
IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PTPC: <i>ELEMENTI A SUPPORTO DELLA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PIANO</i>	58
9.1 I flussi informativi da e verso il RPC	58
9.2 I flussi informativi con gli organi di controllo/vigilanza e posizione di vertice	58
9.3 I Flussi informativi con altre strutture	58
9.4 Il Reporting	58
9.5 La Trasparenza	59
9.6 Il Codice Etico	59
9.7 Il Sistema disciplinare	60
CAPITOLO 10	62
IL CRONOPROGRAMMA	62
ALLEGATO A	64

PREMESSA

A seguito della nota DG/2014/0010438 del 22 dicembre 2014 ricevuta da Rai, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento di Gruppo, Rai Com è stata invitata, tra le attività in attuazione delle Legge Anticorruzione, *"a provvedere, tempestivamente, in conformità alle prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione:*

- *alla nomina del Responsabile per l'attuazione del Piano e del Responsabile della Trasparenza;*
- *alla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione;*
- *all'integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 8 giugno 2001, n.231 (di seguito MOGC) con il piano previsto dalla Legge Anticorruzione".*

Nella seduta del 29 gennaio 2015 il Consiglio di Amministrazione di Rai ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che contiene, tra l'altro, sempre nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento, anche i principi di riferimento per le società controllate, ai fini dell'adozione, da parte di queste ultime, di un Piano di Prevenzione della Corruzione che tenga comunque conto della natura giuridica, della specificità e delle caratteristiche operative e di statuto delle stesse.

Il CdA di Rai Com, in attuazione della nota DG/2014/0010438 di Rai del 22 dicembre 2014, con delibera del 4 marzo 2015, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Rai Com, con delibera del 23 gennaio 2015, ha nominato il Responsabile Affari Legali, Avv. Marco Fioretti, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPC) incaricandolo di ottemperare a quanto previsto dalla Legge n. 190 del 2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai più recenti accordi stipulati tra l'ANAC e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tenuto conto della natura e delle attività svolte da Rai Com, come meglio specificate al successivo paragrafo 1.1., l'applicazione dei reati indicati nel Libro II "Dei delitti in particolare", Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione", Capo I "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione" del Codice penale, che presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio e per i quali è richiesta l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, si può considerare astrattamente configurabile ma non concretamente riscontrabile.

Tuttavia, si è ritenuto opportuno procedere all'adozione del PTPC tenuto conto:

- del fatto che il concetto di corruzione, ai sensi della Legge Anticorruzione, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – vengano poste in evidenza diverse e possibili situazioni di malfunzionamento dell'attività sociale a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (c.d. corruzione atipica o *maladministration*);

- della circostanza che determinate attività sociali sono svolte da Rai Com per conto e nell'interesse di Rai in relazione ai compiti che alla stessa Rai derivano dal Contratto di Servizio nazionale stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico, in conformità all'articolo 45¹ del Testo Unico.

Si evidenzia inoltre che il CdA di Rai S.p.a.:

- con delibera del 26 gennaio 2016, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018;
- con delibera del 25 gennaio 2017, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019;
- con delibera del 30 gennaio 2018, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020;
- con delibera del 24 gennaio 2019, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021;
- con delibera del 30 gennaio 2020, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022;
- con delibera del 25 marzo 2021, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023;
- con delibera del 09 febbraio 2022, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022-2024;
- con delibera del 30 gennaio 2023, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2023-2025.

che rappresentano l'aggiornamento dei precedenti PTPC e che contengono, in ottica di direzione e coordinamento, anche principi di riferimento e criteri attuativi per le Società Controllate ai fini dell'adozione della specifica disciplina.

Pertanto, Rai Com ha proseguito il processo di attuazione della Legge 190/2012 adottando:

- con delibera del 22 marzo 2016, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 di Rai Com;
- con delibera del 13 dicembre 2016, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 di Rai Com;
- con delibera del 18 dicembre 2017, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020 di Rai Com;
- con delibera del 24 ottobre 2018, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 di Rai Com;
- con delibera del 13 gennaio 2020, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 di Rai Com;
- con delibera del 10 marzo 2021, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 di Rai Com;
- con delibera del 26 gennaio 2022, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022-2024 di Rai Com;
- con delibera del 31 gennaio 2023, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2023-2025 di Rai Com.

¹ Art.45 del d. lgs. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni testualmente dispone: "Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi pubblici concessi e concorrano all'equilibrata gestione aziendale".

Il Piano è monitorato e aggiornato annualmente tenendo conto del progressivo stato di attuazione delle iniziative previste, dando evidenza delle azioni da intraprendere, degli obiettivi e delle priorità fissati dagli Organi di Vertice, dalla Capogruppo, delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC, delle eventuali modifiche normative e organizzative intervenute nell'assetto organizzativo dell'Azienda e delle eventuali indicazioni fornite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.

Il PTPC si inserisce in un processo graduale che contempla successive integrazioni ed implementazioni. Il Piano rappresenta un documento dinamico ed è sviluppato secondo una logica di adeguamento graduale alle evoluzioni di contesto che si sta significativamente arricchendo, di aggiornamento in aggiornamento, con le informazioni acquisite con il *Control Risk Self Assessment* (CRSA) Anticorruzione.

I risultati del CRSA Anticorruzione, che individuano i processi aziendali esposti al rischio corruzione e le relative aree sensibili, consentono di elaborare un sistema di prevenzione aderente alla realtà e alle peculiarità dell'Azienda con positivo impatto sull'efficacia delle misure di gestione del rischio nell'ambito del processo di continuo miglioramento del Piano stesso.

Parte integrante del Piano è il cronoprogramma delle azioni finalizzate a integrare, specificare, implementare e contestualizzare il Piano stesso.

Il C.d.A. di Rai Com S.p.A., con delibera del 31 gennaio 2024, adotta il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2024-2026 che rappresenta l'aggiornamento del precedente PTPC, alla luce delle seguenti verifiche e integrazioni:

1. verifica di conformità del framework documentale di Rai Com rispetto alle policies, circolari e procedure RAI in materia anticorruzione;
2. verifica ed eventuale adeguamento del PTPC e della documentazione aziendale in materia anticorruzione rispetto alle evoluzioni normative;
3. verifica di conformità del PTPC rispetto all'organigramma aziendale vigente;
4. analisi dei flussi informativi;
5. integrazione e/o adeguamento dei processi di Rai Com presenti nell'ambito della mappatura delle aree di rischio, alla luce delle disposizioni organizzative emesse dalla società. Nel PTPC è stata conseguentemente aggiornata la Tabella rappresentativa delle aree di rischio aggregate;
6. Aggiornamento del Cronoprogramma 2024-2026.

DEFINIZIONI

Al presente documento si applicano le seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al singolare e viceversa:

A.N.A.C.: indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione istituita ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e riorganizzata in conformità alle previsioni dell'art. 19 della legge 11 agosto 2014, n. 114.

Area di Rischio: un'area/processo individuata dal Risk Assessment cui sono collegate una o più Direzioni o Strutture Aziendali rispetto alle quali sussiste la possibilità che si manifestino illeciti.

Autorità: indica le Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, tra le quali l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (anche "AGCOM") e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (anche "AGCM").

Autorità Giudiziaria: indica tutti gli organi giurisdizionali nelle materie di rispettiva competenza.

Azioni di miglioramento e implementazione: le attività adeguamento, prevenzione e minimizzazione del rischio, nonché di integrazione, specificazione e implementazione che si rendono necessarie e che devono essere adottate dalle Direzioni e Strutture interessate al fine di rafforzare nel tempo l'efficacia della prevenzione di macro criticità/anomalie gestionali e di processo riscontrate in seguito all'analisi dei c.d. Flussi informativi.

Capogruppo: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

CCNL: indica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per quadri, impiegati ed operai.

CCNL Dirigenti: indica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Codice Etico del Gruppo RAI: indica il documento contenente l'insieme dei diritti, dei doveri – anche morali – e delle responsabilità interne ed esterne di tutti i soggetti e degli organi che operano con e in Rai, finalizzato all'affermazione dei principi e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili illeciti.

Collaboratori: indica tutte le persone fisiche che collaborano con Rai Com, in virtù di un rapporto di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa o in altre forme di collaborazione assimilabili di natura non subordinata.

Consulenti: indica le persone fisiche che – in ragione della loro comprovata esperienza e specializzazione e/o della loro iscrizione in Albi professionali – collaborano con Rai Com in virtù di contratti di consulenza/autonomi per lo svolgimento di prestazioni professionali altamente qualificate, in conformità alle previsioni dell'art. 69 bis del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276 introdotto dall'art. 1, comma 26, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e del comma 27 del medesimo.

Contratto di Fornitura di Servizi: contratto stipulato tra Rai e Rai Com avente ad oggetto la regolamentazione delle prestazioni di servizi di Rai in favore di Rai Com.

Contratto di Mandato: contratto stipulato tra Rai e Rai Com avente ad oggetto la disciplina i rapporti tra Rai Com e Rai.

Contratto di Servizio: contratto di servizio nazionale stipulato tra Rai ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (precedentemente Ministero dello Sviluppo Economico) in conformità al citato articolo 45 del Testo Unico della Radiotelevisione.

Corruzione: la definizione contenuta nel PNA, non solo è più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità della Società e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Delega: indica l'atto con il quale un soggetto (delegante) sostituisce a sé un altro soggetto (delegato) nell'esercizio di attività di sua competenza.

Destinatari: indica il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza (OdV) e i loro componenti, la Direzione Generale e i Dipendenti, tenuti a osservare le prescrizioni contenute nel PTPC e, per le parti pertinenti, anche i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori, le Società del Gruppo Rai e qualsiasi altro soggetto che possa intrattenere relazioni con la Società.

Dipendenti: indica tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.

Evento: il verificarsi o modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono all'obiettivo perseguito dall'ente (es. scopi finanziari, ambientali, ecc.).

Flusso informativo: eventuale acquisizione di documenti, dati e informazioni concordate e condivise con le Direzioni e le Strutture interessate, al fine di monitorare l'attività delle Direzioni e delle Strutture operanti nelle cd "aree di rischio" individuate nel PTPC.

Fornitori: indica le persone fisiche e giuridiche che eseguono lavori, forniscono beni e prestano servizi a favore della Società e loro collaboratori.

Gruppo: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile.

Legge Anticorruzione: la legge 6 novembre 2012, n. 190.

Legge sul Whistleblowing: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Organi Sociali: indica il Consiglio di Amministrazione (anche "CdA"), Presidente, Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale di Rai Com.

Organismo di Vigilanza o OdV: indica l'organo previsto dall'art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo della Società, nonché sul suo aggiornamento.

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): indica il piano predisposto ed approvato dall'ANAC avente la funzione principale di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Dal 2013 al 2023 sono stati adottati quattro PNA (2013, 2016, 2019 e 2022) e tre aggiornamenti ai PNA (2015, 2017, 2018).

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) o Piano: indica il presente piano che - sulla base dei principi e criteri del PNA - effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Rai: indica Rai Radiotelevisione italiana S.p.A.

Referenti: indica i responsabili delle unità organizzative, in considerazione delle significative prerogative gestionali e decisionali che assumono soprattutto nell'ambito dei rispettivi processi.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC): il soggetto che la Società ha identificato tenendo presente il ruolo dallo stesso svolto secondo i criteri esposti all'art. 1, comma 7, della Legge Anticorruzione per le parti applicabili alla Società.

Rischio: effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento degli obiettivi, dovuto al verificarsi di un determinato evento. Vi sono diverse categorie di rischio: di mercato, reputazionali, strategici, organizzativi, operativi, finanziari, di reato².

Società/Azienda: indica Rai Com S.p.A. (anche Rai Com).

SCIGR : indica il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi aziendale, ossia l'insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione dell'impresa Rai Com sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal CdA, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e

² Cfr. UNI ISO 31000, p. 4, elaborate dal comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management"; in particolare, per il riferimento a tale normativa, si veda il PNA 2013, all. 1, p. 12, laddove esplicita che "[...] Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. [...]".

monitoraggio dei principali rischi, così come attraverso la strutturazione di adeguati presidi e flussi informativi volti a garantire la circolazione delle informazioni.

TUSMAV: D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208, recante "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi".

CAPITOLO 1

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'analisi del contesto in cui opera l'azienda rappresenta il punto di partenza del complesso processo di prevenzione e gestione dei rischi aziendali. Tale fase coincide con l'identificazione dell'oggetto dell'analisi sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

1.1 Attività di Rai Com

Con efficacia dal 30 giugno 2014, al fine di migliorare il presidio delle opportunità derivanti dal mercato (anche a livello di commercializzazione dei diritti est/tvod, avod e svod), Rai ha costituito Rai Com mediante conferimento del ramo d'azienda denominato "Area Commerciale", costituito da beni, contratti attivi e passivi, debiti, crediti e altri rapporti giuridici, anche con il personale, relativi a: commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale della Rai e di terzi, edizioni musicali e musica colta e prosa, editoria libraria, convenzioni con Enti e Istituzioni, Sport e Library, beni culturali, bandi italiani ed europei nel settore tecnologico e delle comunicazioni, festival e manifestazioni.

A seguito del predetto conferimento, Rai ha deciso di affidare a Rai Com – in quanto società del suo stesso gruppo societario determinato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 del Codice Civile e da Rai stessa controllata al 100% – un Contratto di Mandato in considerazione sia del consolidato know how in materia di commercializzazione di beni/prodotti facenti capo a Rai sviluppato dal personale incluso nel conferimento suddetto sia della natura strettamente fiduciaria dell'incarico stesso, per la cui corretta esecuzione Rai Com, in qualità di mandataria, dovendo adottare una strategia non in contrasto con quella di Rai, deve avere completa conoscenza sia dei piani produttivi, editoriali e/o strategici di Rai sia degli obblighi facenti capo a Rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Rai Com, è tenuta a svolgere l'attività oggetto del Contratto di Mandato in modo tale da:

- garantire il rigoroso rispetto di tutti gli obblighi gravanti sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi di legge ed in base al Contratto di Servizio, in conformità all' articolo 45 del Testo Unico;
- garantire che le attività svolte da Rai Com, così come risultanti dallo statuto sociale della stessa, non risulteranno di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi a Rai e concorreranno alla equilibrata gestione aziendale, in conformità a quanto previsto dall' articolo 45 del Testo Unico, quinto comma.

Come previsto nell'art. 4 dello Statuto, la Società ha per oggetto:

- la distribuzione, la commercializzazione, la cessione, prioritariamente in funzione delle esigenze editoriali della Rai e delle Società ad essa collegate, anche in collaborazione o mediante affidamento a terzi, in Italia e all'estero, di canali radiotelevisivi e di diritti, anche parziali, su opere audiovisive, cinematografiche, televisive, librerie e multimediali, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva, di supporto meccanico o di piattaforma, nonché di tutti i relativi diritti derivati, acquisiti, a titolo originario o a titolo derivativo, prioritariamente da Rai e/o da Società del Gruppo Rai e, quanto ai diritti, anche da soggetti terzi;
- la realizzazione finalizzata alla commercializzazione, anche in collaborazione o mediante affidamento a terzi, di prodotti commerciali audiovisivi destinati ai mercati, italiani ed esteri, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva, di supporto meccanico o di piattaforma nei limiti e con i vincoli fissati annualmente dalla Capogruppo e nel rispetto delle prerogative delle altre consociate Rai;
- l'acquisizione finalizzata alla commercializzazione, in Italia e all'estero, di diritti, anche parziali, di utilizzazione economica su opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva, di supporto meccanico o di piattaforma nei limiti e con i vincoli fissati annualmente dalla Capogruppo e nel rispetto delle prerogative delle altre consociate Rai;
- l'edizione e la produzione di opere musicali, teatrali, librerie e riviste nonché l'apertura di testate editoriali ai fini della distribuzione dei prodotti commerciali all'interno del canale edicola e libreria;
- l'apertura di esercizi commerciali dedicati alla vendita di prodotti derivati (in relazione all'oggetto sociale) e di merchandising nonché di qualsivoglia bene connesso allo statuto sociale;
- la commercializzazione di diritti sportivi, l'acquisizione e la vendita di library sportive, la realizzazione e la gestione di canali tematici sportivi finalizzati alla commercializzazione;
- la gestione dei servizi di interazione funzionale, di qualunque genere e con qualsivoglia modalità, con i programmi e/o l'offerta editoriale Rai e di terzi non in concorrenza con Rai;
- la gestione negoziale (inclusa la negoziazione, definizione e/o formalizzazione) di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia;
- l'ideazione, lo sviluppo e la gestione di progetti (quali ad esempio progetti di comunicazione, tecnologici, etc.) finalizzati alla partecipazione a bandi di gara italiani ed europei;
- l'ideazione, l'organizzazione, la gestione e la partecipazione a manifestazioni, festival, mercati ed altri eventi, nazionali e non, di rilevanza per le attività commerciali e l'esercizio di tutte le attività ad essi complementari e connesse;

- l'ideazione, l'organizzazione, la gestione e la partecipazione a premi, gare sportive e non, mostre, di qualunque genere, di rilevanza commerciale, in Italia e all'estero, e l'esercizio di tutte le attività ad essi complementari e connesse;
- l'impianto e l'esercizio, in Italia e all'estero, di industrie editrici, tipografiche, giornalistiche (con esclusione dei quotidiani nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, numero 416 e successive integrazioni e modifiche) librerie, musicali, audiovisive, cinematografiche, multimediali e discografiche e comunque produttrici di beni e servizi con eventuali altre tecnologie che lo sviluppo dei "media" potrà proporre con lo sfruttamento dei relativi diritti d'autore;
- la commercializzazione di brevetti nella titolarità e/o comunque nella disponibilità di Rai;
- la messa a disposizione, a favore di terzi, di studi e/o facilities tecniche nella disponibilità di Rai e/o la conclusione di accordi commerciali finalizzati alla valorizzazione di spazi non produttivi nella disponibilità di Rai, nel rispetto delle prerogative delle altre consociate Rai;
- le attività di affidamento (da intendersi inclusive di negoziazione, formalizzazione e/o gestione) dei cd. "Contratti Titoli di Coda", ossia di quei contratti atipici che riguardano la messa a disposizione di servizi/beni accessori alla produzione (es. abiti, complementi d'arredo, ecc.) a fronte del ringraziamento nei titoli di coda di programmi RAI per i servizi/beni forniti ai fini della realizzazione dei programmi stessi.

In via strettamente strumentale e non prevalente, per il conseguimento dei suddetti fini, la Società, che non è stazione appaltante, potrà altresì, in Italia e all'estero, compiere e promuovere qualsiasi operazione, in forma associativa o di collaborazione con terzi, di carattere industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, che sia necessaria, complementare e comunque connessa alle attività sopra indicate, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi analogo scopo sociale.

Le attività della Società sono eseguite prioritariamente in funzione delle esigenze editoriali della Rai; le attività della Società nei confronti di terzi non possono essere svolte in concorrenza con Rai e le altre consociate Rai.

1.2 L'evoluzione del fenomeno corruttivo: contestualizzazione in Rai Com

Il fenomeno corruttivo ha subito negli anni una metamorfosi criminologica che incide sui soggetti e sul contenuto dell'accordo illecito.

La Corruzione è connotata dal coinvolgimento di soggetti ulteriori destinati a svolgere funzioni di intermediazione e di filtro. Le forme, le dinamiche e i rapporti corruttivi hanno subito numerose modifiche rispetto al passato. Si diffondono sistemi più complessi, compaiono soggetti che ricercano contatti utili all'asservimento dell'attività pubblica nell'interesse di privati.

L'atto corruttivo non è più centrale, ma assumono maggior peso i rapporti di favore reciproco tra la sfera politico-amministrativa e quella imprenditoriale privata. La Corruzione non è più rappresentata soltanto dal pagamento in contanti, ma include anche ad esempio: omaggi; spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti; contributi in natura; attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento; sconti o crediti personali; assistenza o supporto ai familiari; altri vantaggi o altre utilità, quando lo scopo è quello di ottenere vantaggi impropri.

Nelle Società che svolgono attività commerciali, riconducibili pur se indirettamente al soddisfacimento di servizi pubblici, è estremamente rarefatto e quasi inconfigurabile il concetto di atto amministrativo, soppiantato da un'attività complessa (anche di natura esclusivamente privatistica) che, in taluni casi e rispetto ad alcune modalità di espletamento, può essere funzionalizzata al perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Tuttavia, proprio rispetto a realtà come queste è riconducibile la recente evoluzione normativa e giurisprudenziale che tende a dissociare la corruzione rispetto al singolo atto amministrativo, allocando il fenomeno nell'ambito del c.d. flusso di attività (altrimenti definito "gestione pubblica").

CAPITOLO 2

ASSETTO ORGANIZZATIVO E STRUMENTI DI GOVERNANCE DI RAI COM

2.1 L'assetto organizzativo di Rai Com

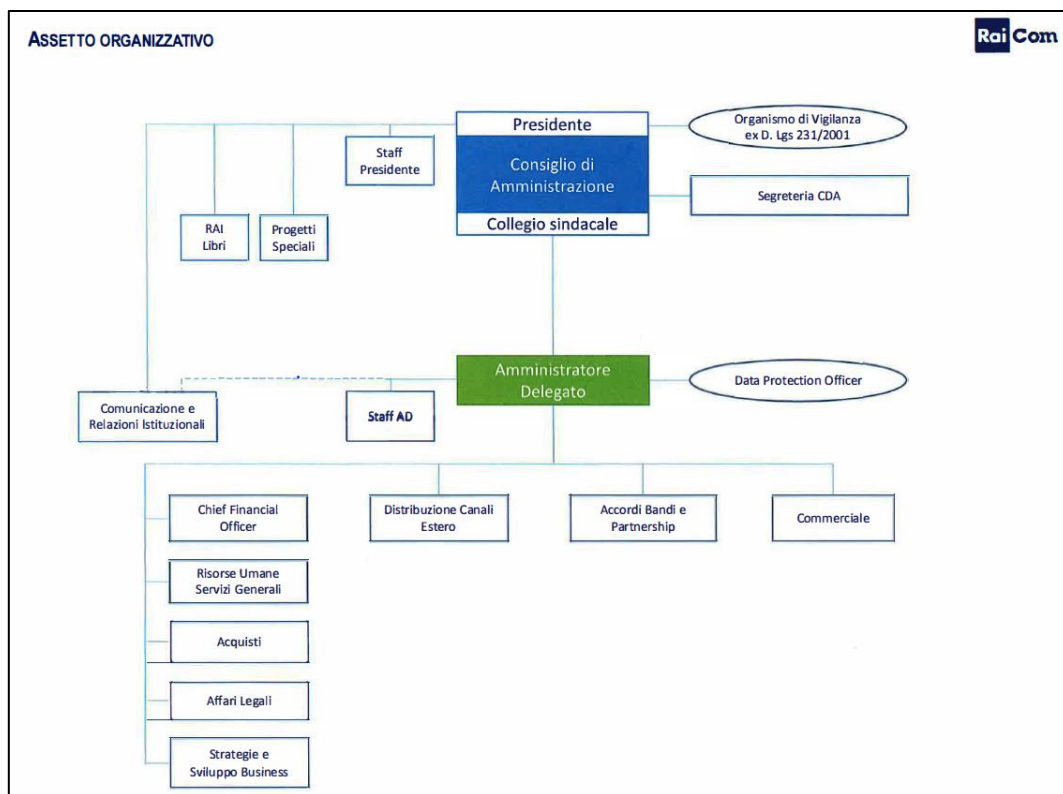
Ai fini della predisposizione ed attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società.

Di seguito si riporta l'articolazione delle linee primarie della struttura di Rai Com che prevede:

- Presidente;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Amministratore Delegato;
- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001;
- Segreteria CDA;
- Staff Presidente;
- Staff AD;
- Data Protection Officer;
- Progetti Speciali;
- Rai Libri;
- Comunicazione e Relazioni Istituzionali;
- CFO - Amministrazione Finanza e Controllo;
- Risorse Umane e Servizi Generali;
- Acquisti;
- Affari Legali;
- Strategie e Sviluppo Business;
- Distribuzione Canali Estero;
- Accordi Bandi e Partnership;
- Commerciale.

Le linee primarie sono alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato e sono collegate tra loro in uno schema che punta alla massima circolarità delle informazioni e ad un aumento di consapevolezza delle azioni reciproche tra i vari settori.

Sul sito web istituzionale della Società alla specifica sezione preposta è pubblicato l'organigramma aziendale.



2.2 Gli strumenti di governance di Rai Com

La Società ha sviluppato un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società e che possono essere così riassunti:

- *Statuto*: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- *Struttura organizzativa, Mission e Responsabilità*: in tale documento oltre all'assetto macro-strutturale che rappresenta i riporti al vertice aziendale, sono illustrate per ciascuna Direzione/Struttura la mission (ovvero una sintesi generale delle principali responsabilità) e l'assetto articolato in strutture di primo e secondo livello;
- *Regolamento dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da Rai nei confronti delle Società controllate, quotate e non quotate*: che definisce gli ambiti e le modalità di esercizio, da parte della Capogruppo, delle attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Società Controllate uniformando le regole organizzative e procedurali all'interno del gruppo.
- *Contratto di Fornitura di Servizi tra Rai e Rai Com*: avente ad oggetto la regolamentazione delle prestazioni di servizi di Rai in favore di Rai Com;

- *Contratto di Mandato tra Rai e Rai Com*: avente ad oggetto la disciplina i rapporti tra Rai Com e Rai;
- *Assetto dei poteri e delle deleghe*: stabilisce, mediante il conferimento di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la Società;
- *Codice Etico*: esprime i principi etici e di deontologia che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 e richiama espressamente il Modello e il PTPC come strumento utile per operare nel rispetto delle normative;
- *Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR)*: è l'insieme degli strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, così come attraverso la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la circolazione delle informazioni.

CAPITOLO 3

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI DI RAI COM

La Società si è dotata di un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (di seguito SCIGR) finalizzato a presidiare nel tempo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il SCIGR è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali;
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

Il Gruppo Rai utilizza il CoSO Report³ quale framework di riferimento, internazionalmente riconosciuto, per l'implementazione, l'analisi e la valutazione del Sistema di Controllo Interno.

Le attività di controllo interno del SCIGR di Rai Com si articolano su 3 livelli: i) **I livello** (Management e Referenti); ii) **II livello** (Management con funzioni di monitoraggio – es. Pianificazione e Controllo); iii) **III livello** (svolto da unità indipendenti, diverse da quelle operative, tra cui l'Internal Audit).

3.1 Gli attori del SCIGR di Rai Com

Coerentemente con l'adozione del sistema di amministrazione e controllo tradizionale, i principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

³ Committee of Sponsoring Organizations (CoSO), Internal Controls: Integrate Framework, 1992. L'iniziativa posta in essere dalla Treadway Commission ha condotto all'elaborazione di un modello innovativo di Sistema di Controllo Interno internazionalmente riconosciuto. Tale modello individua nel controllo interno un processo posto in essere dal Consiglio di Amministrazione, dalla Direzione e da altri dipendenti di un ente, e destinato a fornire una ragionevole assicurazione circa l'efficacia e l'efficienza delle operazioni, l'affidabilità dei rendiconti finanziari e l'adempimento dei regolamenti applicabili. Per il raggiungimento di tali obiettivi la struttura del Sistema di Controllo Interno è articolata in cinque componenti: ambiente di controllo, valutazione dei rischi, attività di controllo, informazioni e comunicazione, monitoraggio. Nel 2004 il Comitato ha presentato un secondo rapporto, (CoSO Report II - Committee of Sponsoring Organizations (CoSO), Enterprise Risk Management - Integrated Framework, 2004), che inserisce la nozione di controllo interno in quella più ampia di gestione di rischi, intesa come un processo che consente di identificare gli eventi capaci di incidere sull'impresa e di gestire i relativi rischi, fornendo assicurazione circa il raggiungimento degli obiettivi di impresa. Tali obiettivi sono raggruppati in quattro categorie: oltre a quelli di carattere strategico, vi sono gli obiettivi concernenti le operazioni aziendali (uso efficace ed efficiente delle risorse dell'impresa), l'affidabilità della rendicontazione periodica e la compliance a leggi e regolamenti. Il Sistema di Controllo Interno è parte di questo più generale processo di gestione dei rischi.

- Consiglio di Amministrazione: definisce le linee guida del Sistema di Controllo Interno in modo che i principali rischi aziendali risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati e valuta l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno, anche tenuto conto delle linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno fornite dalla Capogruppo, nell'ambito delle attività di direzione e coordinamento.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: supervisiona le attività del Sistema di Controllo Interno avvalendosi dell'attività di Internal Audit.
- Amministratore Delegato: ha il compito di dare attuazione agli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.
- Collegio Sindacale: vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.
- Organismo di Vigilanza: svolge il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, nonché di curarne l'aggiornamento.
- Management: garantisce l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno, partecipando attivamente al suo corretto funzionamento, anche con l'istituzione di specifiche attività di verifica e processi di monitoraggio idonei ad assicurarne l'efficacia e l'efficienza nel tempo.
- Commissione Stabile per il Codice Etico: la Commissione Stabile per il Codice Etico è l'organo di riferimento per l'attuazione e il controllo delle prescrizioni del Codice Etico del Gruppo Rai. È composta dai Responsabili delle Direzioni/Strutture RAI Responsabili delle Direzioni/Strutture Internal Audit, Affari Legali e Societari, Risorse Umane e Organizzazione e Distribuzione.
- Chief Financial Officer (CFO): soggetto preposto alle attività di pianificazione e controllo di gestione e a quelle amministrative e finanziarie, nonché al ruolo di Dirigente Preposto.
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC): svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità, di cui all'art. 1 della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. e all'art. 15 del D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii., elabora la relazione sull'attività svolte e ne assicura la pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, co. 14 della Legge 190/2012.
- Internal Audit: è la struttura a cui è affidato il compito di verificare l'operatività e la corretta applicazione del Sistema di Controllo Interno e fornire valutazioni e raccomandazioni al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia.

Le attività di internal auditing di competenza delle società controllate del Gruppo, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo sulle attività dell'internal auditing (emanate dalla Capogruppo), possono essere assicurate da personale della Direzione Internal Audit di Rai in forza di appositi accordi stipulati tra la Capogruppo e le singole società controllate. In ciascun accordo è nominativamente individuato il personale della Direzione Internal Audit cui è affidato l'incarico di svolgere le specifiche attività, fermo restando che tali attività ricadono comunque nell'ambito delle prerogative proprie delle controllate di riferimento e dei relativi Organi di controllo/vigilanza a cui competono in via esclusiva la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle conseguenti iniziative di miglioramento. Per le società controllate, tali attività sono svolte nell'ambito delle analisi della funzionalità del Sistema di Controllo Interno di Gruppo. Nel caso in cui gli interventi di Internal Audit della Capogruppo riguardino processi e/o sottoprocessi della Società tali interventi possono essere considerati dalla controllata integrativi ma non sostitutivi delle attività di competenza del vertice o delle attività di vigilanza che il Collegio Sindacale o l'Organismo di Vigilanza della Società medesima devono svolgere in base a quanto previsto dalla legge e/o dal Modello 231.

A Rai Com è rimessa la decisione di intervento sulla funzionalità del proprio Sistema di Controllo Interno.

I principali compiti dell'Internal Audit sono:

- valutare, con i limiti propri degli strumenti di indagine a disposizione, l'operatività e l'adeguatezza del SCIGR, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e di fornire valutazioni e raccomandazioni al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia;
 - fornire supporto specialistico al Management in materia di SCIGR al fine di favorire l'efficacia, l'efficienza e l'integrazione dei controlli nei processi aziendali e promuovere il costante miglioramento della governance e del risk management.
- Società di revisione: nell'ambito del sistema dei controlli è affidata, inoltre, ad una società esterna la revisione contabile dei bilanci di esercizio.

3.2 Il Quadro regolamentare e dispositivo del SCIGR di Rai Com

I principali riferimenti del quadro regolamentare e dispositivo aziendale in materia di SCIGR sono:

Statuto

Lo Statuto rappresenta il sistema delle regole relative all'organizzazione, al funzionamento e allo scioglimento della Società. In particolare, nello Statuto è definito il modello di amministrazione e controllo adottato dalla Società e sono dettate le linee fondamentali per la composizione e la divisione dei poteri degli organi sociali, nonché i rapporti tra questi. Più specificamente, lo Statuto, integrando le disposizioni di legge, fissa i criteri e le modalità per

l'individuazione dei soggetti che al più alto livello concorrono, a vario titolo, alla gestione e al controllo d'impresa.

Regolamento dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da Rai nei confronti delle Società controllate, quotate e non quotate

Tale documento definisce le regole organizzative e procedurali nel rapporto tra Rai Com con la Capogruppo. In particolare, disciplina le attività di direzione e coordinamento svolte da Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. nei confronti delle Società Controllate.

Contratto di fornitura di servizi tra RAI e Rai Com

Il Contratto ha ad oggetto la regolamentazione delle prestazioni di servizi di RAI in favore di Rai Com.

Modello di organizzazione, gestione e controllo Rai Com ex d. lgs. 231/01

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Rai Com ex d. lgs n. 231/2001 contiene la descrizione delle modalità e responsabilità di approvazione, recepimento e aggiornamento del Modello stesso e prevede standard e misure di controllo in riferimento a tutte le fattispecie di reati attualmente incluse nel novero del d. lgs. 231/01.

Gli standard di controllo sono elaborati, oltre che sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, sulla base delle "best practices" internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito agli aggiornamenti del Modello ed al suo adeguamento, su proposta del Presidente. L'iniziativa di aggiornamento e/o adeguamento può essere avviata dall'OdV, dai Responsabili delle Direzioni e/o delle Strutture e dal medesimo Team 231.

Il Presidente, allo scopo di istruire la proposta, si avvale di un apposito "Team 231" così come individuato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo Rai Com ex D.lgs. 231/01.

Il Team 231 di Rai Com, composto dai Responsabili Affari Legali, CFO Amministrazione Finanza e Controllo e Risorse Umane e Servizi Generali. Il Team 231, di volta in volta, identificherà le Funzioni che integreranno la composizione del Team stesso.

Codice Etico

Il Codice Etico Rai (applicabile a tutte le società del Gruppo) regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la Società assume espressamente nei confronti degli stakeholder con i quali interagisce nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività⁴.

⁴ In particolare, il Codice Etico individua quali valori fondamentali:

- la diligenza, correttezza e buona fede, rispettivamente, nello svolgimento delle mansioni assegnate e nell'adempimento degli obblighi contrattuali a qualunque livello organizzativo;
- trasparenza e correttezza nella gestione delle attività e nell'informazione, registrazione e verificabilità delle operazioni. Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in generale, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere improntati alla massima correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni e alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale;

Tutti coloro che lavorano nel Gruppo, senza distinzioni o eccezioni, si impegnano nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità ad osservare e a fare osservare i principi presenti nel Codice Etico.

In materia di prevenzione della Corruzione, il Codice Etico richiama i destinatari all'osservanza del divieto di porre in essere pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. Parimenti, non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione

Il PTPC come definito nel presente documento è parte integrante del SCIGR di Rai Com.

Sistema normativo, organizzativo e dei poteri di Rai Com

Rai Com definisce attraverso ordini di servizio, comunicazioni organizzative, circolari e comunicazioni interne, procedure e disposizioni, la struttura organizzativa e il funzionamento delle proprie attività.

I poteri del Management sono regolati da un sistema di procure e deleghe che vengono attribuite in funzione delle responsabilità assegnate.

Modello di gestione delle segnalazioni

Nell'ottica di un progressivo rafforzamento del SCIGR e in attuazione del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in materia Whistleblowing, recante «*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*», Rai ha emanato, con decorrenza dal 15 luglio 2023, la «*Policy sulla Gestione delle Segnalazioni*»⁵, la quale sostituisce la precedente «*Procedura sulla gestione e trattamento delle segnalazioni (anche anonime)*» approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019.

-
- correttezza in caso di conflitti d'interessi che si sostanzia nell'evitare situazione, nello svolgimento delle attività, in cui i soggetti coinvolti in qualsivoglia operazione aziendale siano in conflitto d'interessi;
 - onestà ovvero astenersi dal compimento di atti illegali, illeciti, non conformi al comune senso di rettitudine e al comune senso dell'onore e della dignità;
 - osservanza delle leggi e quindi rispettare tutte le vigenti normative primarie e secondarie, tra cui le disposizioni in materia di canone dovuto sul possesso di apparecchiature radiotelevisive, nonché le leggi e i regolamenti vigenti Paesi in cui Rai opera, le procedure aziendali e i regolamenti interni, il Codice Etico e le altre policy aziendali;
 - riservatezza di tutte le informazioni apprese nell'ambito delle attività svolte per Rai devono considerarsi riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti e indiretti;
 - lealtà nella concorrenza attraverso la tutela del valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti ingannevoli, collusivi e di abuso di posizione dominante.

⁵ Tale policy, in sintesi, definisce:

- le modalità di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing e delle segnalazioni di irregolarità (che non rientrano nel Whistleblowing e che restano escluse dalle specifiche previsioni del D.Lgs. n.24 del 2023);
- i canali di comunicazione interna ed esterna;
- I casi di esclusione, ossia le segnalazioni che non vengono gestite secondo le modalità previste dalla procedura;
- la protezione del segnalante e il divieto di ritorsione e il trattamento dei dati personali.

L'obiettivo della Policy emanata dalla Capogruppo è quello di regolamentare il processo di gestione e trattamento delle segnalazioni ricevute (anche anonime) su fatti potenzialmente illeciti, irregolari o riprovevoli concernenti vicende operative ed organizzative di Rai e delle società controllate e tutelare la riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

Come espressamente riportato nella suddetta policy, essa *“si applica alle segnalazioni che riguardano Rai e costituisce atto di indirizzo generale per le società controllate”*. Come previsto dal Regolamento dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo *“resta salva l'autonomia gestionale e operativa”* delle stesse società nella realizzazione di un autonomo sistema di gestione delle segnalazioni.

A tal fine, Rai Com si è dotata di una specifica *“Procedura sulla gestione delle segnalazioni”* la quale disciplina la ricezione e la gestione delle segnalazioni – sia di whistleblowing che di irregolarità (che non rientrano nell'ambito di applicazione Whistleblowing e che restano escluse dalle specifiche previsioni del Decreto) – che possano in vario modo interessare la Società, trasmesse da parte di una persona fisica che, a diverso titolo, intrattiene, ha intrattenuto o è in procinto di intrattenere un rapporto di lavoro, di collaborazione o, più in generale, contrattuale con Rai Com.

La Società ha predisposto un unico canale di segnalazione interna utilizzabile tramite piattaforma informatica che garantisce la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni, accessibile dal sito internet aziendale, nella sezione Statuto e Normative al paragrafo *“Whistleblowing”*, al seguente link: <https://whistleblowing.raicom.rai.it/>. Tramite suddetta piattaforma è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta ed in forma orale, ovvero richiedere un incontro diretto (colloquio personale o telefonico) con il soggetto responsabile della gestione della segnalazione.

Le segnalazioni trasmesse sono indirizzate al RPC il quale ha la responsabilità di gestirle nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare l'identità del segnalante e dei soggetti segnalati, nonché dei soggetti coinvolti o menzionati, astenendosi da qualsiasi iniziativa o comunicazione che possa pregiudicare l'efficacia delle attività di accertamento. L'RPC, se ritenuto necessario e nel rispetto del principio di riservatezza, potrà avvalersi del supporto delle strutture interne della società e/o degli organi di controllo interni competenti nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione.

La gestione delle segnalazioni ricevute ed il relativo trattamento dei dati personali sono effettuati da Rai Com nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili ed in coerenza con quanto previsto al riguardo dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Sistema disciplinare

Tutto il personale di Rai Com - di qualunque categoria e profilo professionale – è tenuto all'osservanza del sistema disciplinare previsto dal Codice Etico e dai CCNL vigenti.

Linee di indirizzo sulle attività di Internal Auditing

Il documento, approvato dal CdA Rai del 1 agosto 2013⁶ e successivi aggiornamenti, definisce le Linee di Indirizzo sulle attività di Internal Auditing ed integra le Linee Guida sul Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCI GR) di competenza del Consiglio di Amministrazione di Rai anche in quanto Capogruppo, individuando compiti, responsabilità, perimetro delle attività, macro modalità operative e flussi informativi da e verso il Vertice e gli Organi di controllo/vigilanza dell'Internal Audit.

Regolamento dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da Rai nei confronti delle società controllate

Tale regolamento definisce l'oggetto e le modalità di esercizio, da parte di Rai, dell'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate.

In particolare, il regolamento stabilisce:

- che, per garantire una costante visione complessiva a livello di Gruppo delle politiche gestionali, le controllate per i processi chiave in materia di pianificazione, budget/controllo, selezione/gestione/sviluppo delle risorse, approvvigionamento e di architettura giuridico-legale delle operazioni sono tenute a fare riferimento funzionale alle rispettive competenti strutture di Corporate;
- che resta ferma la competenza di Rai ad approvare i piani strategici, industriali e finanziari anche pluriennali del Gruppo e ad approvare i budget annuali e relative ri-previsioni delle controllate ai fini del consolidamento di Gruppo;
- che in merito alle politiche di pianificazione, selezione, gestione e sviluppo del personale, le controllate adotteranno procedure coerenti con quelle assunte dalla Capogruppo dirette al rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminatorietà che devono caratterizzare i procedimenti di nomina e assunzione del personale. Per quanto attiene al reclutamento del personale e al conferimento di incarichi, le controllate sono tenute al rispetto delle disposizioni aziendali della Capogruppo;
- ciascuna Società Controllata è tenuta ad attribuire al proprio interno responsabilità strutturate e adottare al proprio interno modalità operative idonee a garantire l'efficace attuazione del Regolamento ciascuna Società Controllata assicura flussi informativi costanti ed esaustivi nei confronti di Rai.

⁶ Le Linee di Indirizzo sulle attività di Internal Audit sono state successivamente aggiornate con delibera del C.D.A. RAI del 18 dicembre 2014.

CAPITOLO 4

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) DI RAI COM

4.1. Il PTPC nell'ambito del SCIGR di Rai Com

Il PTPC è elemento costitutivo del SCIGR di Rai Com e definisce un modello organizzativo funzionale all'integrazione delle misure di prevenzione alla corruzione nel più ampio contesto del SCIGR aziendale e dei più generali assetti organizzativi, amministrativi e di governo societario di Rai Com.

Le componenti del SCIGR sono tra loro coordinate e interdipendenti e il Sistema, nel suo complesso, coinvolge con diversi ruoli, secondo logiche di collaborazione e coordinamento, gli organi amministrativi, gli organismi di vigilanza, gli organi di controllo, il Management e tutto il personale interno ed esterno a Rai Com.

Come meglio indicato al successivo paragrafo 6.2, le attività di controllo interno sul SCIGR di Rai Com si articolano sui seguenti 3 livelli, caratterizzati da un diverso grado di coinvolgimento operativo nella gestione dei rischi:

- **I livello** (*Management / Referenti*): è responsabile, per quanto di competenza, dell'identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi, nonché della definizione, attuazione e monitoraggio nel tempo dell'adeguatezza e operatività dei controlli posti a loro presidio.
In particolare, i Referenti Anticorruzione coadiuvano il RPC al fine di garantire l'osservanza del Piano svolgendo le seguenti attività:
 - partecipano attivamente al «Control Risk Self Assessment» con il supporto metodologico del RPC;
 - valorizzano le conoscenze del processo di competenza per la definizione dei controlli;
 - valorizzano i rapporti gerarchico-funzionali soprattutto nelle fasi critiche del processo;
 - prevedono controlli non «avulsi» dall'operatività di processo e cioè controlli innestati nelle attività operative;
 - trasmettono flussi periodici all'RPC.
- **II livello** (*Management con funzioni di monitoraggio/RPC*): monitora l'effettiva gestione dei principali rischi da parte del Management, nonché l'adeguatezza e concreta operatività dei controlli posti a loro presidio.
Fornisce, inoltre, supporto al I livello nella definizione e implementazione di adeguati sistemi di gestione dei principali rischi e dei relativi controlli;
- **III livello** (*Internal Audit*): fornisce *assurance* indipendente e obiettiva sull'adeguatezza ed effettiva operatività delle attività del I e II livello di controllo.

L'articolazione del I e II livello di controllo è coerente con dimensione, complessità, profilo di rischio specifico e il contesto regolamentare in cui la Società opera ed è declinata in funzione dei processi specifici presenti nella Società.

Le attività di competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e della relativa articolazione organizzativa, si collocano nel II livello di controllo in quanto per natura e contenuti configurabili come attività di Risk Management, volta all'individuazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei relativi rischi.

4.2. Lo scopo del PTPC

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo di prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione o che comunque evidenzino malfunzionamenti dell'attività sociale e di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

Il PTPC promuove il corretto funzionamento delle strutture aziendali e tutela la reputazione e la credibilità dell'azione di Rai Com. In tale contesto, il PTPC è finalizzato a:

- a) determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- b) sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto delle procedure e delle regole interne, nell'attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di corruzione e adeguare e migliorare nel tempo i presidi di controllo aziendali posti a presidio di detti rischi;
- c) assicurare la correttezza dei rapporti tra Rai Com e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e segnalando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse o a fenomeni corruttivi;
- d) coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati in base al sistema di controllo interno aziendale.

4.3 I Destinatari del PTPC

Destinatari del PTPC sono gli amministratori, il vertice, i componenti degli organi di controllo/vigilanza, i collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, i dipendenti di Rai Com, i revisori dei conti e, per le parti pertinenti, i consulenti e i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture di Rai Com.

Il PTPC è pubblicato sul sito web istituzionale di Rai Com nella sezione preposta.

Della vigenza del presente Piano viene data notizia ai nuovi assunti, al momento del loro ingresso in Azienda, ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

4.4 Il coordinamento documentale

In considerazione del principio di coordinamento documentale e della specificità dei diversi documenti previsti dalla legge, il presente PTPC, oltre a essere parte integrante del SCIGR aziendale, è coordinato con il bilancio della Società (al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti), con le misure per la trasparenza e con il piano per la formazione.

4.5 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC entra in vigore alla sua adozione da parte del CdA di Rai Com. Ha una validità triennale e sarà rivisto ogni anno e, comunque, ogni volta che significative variazioni organizzative dovessero determinarne la necessità, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge Anticorruzione. Il PTPC è aggiornato annualmente così come previsto dalla legge.

Il presente PTPC potrà essere integrato e/o adeguato alle esigenze di prevenzione che dovessero emergere nel corso dell'attuazione del Piano stesso.

Il RPC potrà proporre modifiche al PTPC qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne alla Società possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Gli adeguamenti formali, non attinenti ai principi o ad altri elementi sostanziali del PTPC possono essere direttamente apportati dal RPC; di essi il RPC darà informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato nell'ambito delle previste relazioni periodiche.

CAPITOLO 5

IL PROCESSO DI DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTPC

Nell'allegato A del presente Piano sono descritti i reati che si riferiscono alla fattispecie della corruzione e che potrebbero assumere rilevanza in relazione alla natura e all'attività di Rai Com.

I reati sono stati suddivisi in due sezioni: la prima ha ad oggetto i reati mappati anche nel Modello 231; la seconda gli ulteriori reati presi in considerazione nel PTPC.

L'elenco delle attività sensibili in cui è presente il rischio potenziale di verifica di un illecito al momento previste è soggetto ad evoluzione, anche in funzione della progressiva attuazione delle misure del PTPC, nonché delle risultanze delle attività di *Risk Assessment*.

5.1 Principi di riferimento del PTPC

Il complesso processo di definizione del PTPC, l'adozione delle misure di prevenzione ivi contenute e i correlati strumenti operativi si ispirano ai seguenti principi:

Modello Integrato:

Il PTPC e le altre componenti del Sistema di Controllo Interno sono tra loro coordinate e interdipendenti e il Sistema, nel suo complesso, è a sua volta integrato nel generale assetto di governance, organizzativo e gestionale di Rai Com.

Sottoposizione alla direzione e coordinamento di Rai e autonomia societaria:

Rai Com è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Rai e recepisce le linee di indirizzo e il relativo modello attuativo contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal C.d.A. di Rai, ferma restando la propria responsabilità per il mantenimento di un adeguato e funzionante PTPC, nel rispetto degli indirizzi di direzione e coordinamento di Rai. Resta altresì in capo a Rai Com la responsabilità dell'adozione e dell'efficace attuazione e mantenimento del proprio PTPC.

Coerenza con le Best practices:

Il PTPC è definito in coerenza con le *best practices* nazionali e internazionali in materia di SCIGR.

Approccio per processi:

Il PTPC, in generale, è ispirato a una logica per processi, indipendentemente dalla collocazione delle relative attività nell'assetto organizzativo e societario di Rai Com.

Approccio basato sul rischio:

Il PTPC si basa sull'identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi di corruzione ed è definito e attuato in funzione delle fattispecie e della rilevanza dei relativi rischi che indirizzano anche le priorità di intervento.

Prevenire attraverso la cultura del controllo:

È fondamentale che tutte le persone di Rai Com si sentano coinvolte e contribuiscano direttamente allo sviluppo ed al rafforzamento della cultura etica e del controllo ed alla tutela del patrimonio aziendale.

Responsabilizzazione del Management:

Il Management, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, istituisce specifiche attività di controllo e processi di monitoraggio idonei ad assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza dei presidi di prevenzione alla corruzione. Resta fermo il principio generale secondo cui tutto il personale Rai Com deve tenere una condotta coerente con le regole e procedure aziendali.

Attendibilità dei controlli:

La valutazione finale dell'adeguatezza del Piano presuppone l'attendibilità e l'adeguatezza nel tempo delle attività di controllo svolte da ciascun attore del SCIGR a ciascun livello di responsabilità, salvo l'ipotesi di espressa segnalazione di carenza nel disegno e/o nell'operatività. Su un campione di essi è periodicamente pianificata attività di monitoraggio indipendente.

Importanza dei flussi informativi:

I flussi informativi sono fondamentali per consentire l'adempimento delle responsabilità in materia di PTPC e quindi per il perseguimento dei relativi obiettivi. A ogni destinatario del PTPC l'Azienda rende disponibili le informazioni necessarie ad adempiere alle proprie responsabilità.

Massimizzazione dell'efficacia ed efficienza:

Il PTPC è definito in ottica di massimizzazione dell'efficacia ed efficienza, anche mediante la riduzione di eventuali duplicazioni di attività e il coordinamento tra i principali ruoli previsti dal SCIGR e tra i diversi elementi che lo costituiscono.

Miglioramento continuo e pratica dell'eccellenza:

Rai Com persegue il miglioramento continuo del PTPC in funzione dell'evoluzione del contesto di riferimento, nonché al fine di garantire un costante aggiornamento dello stesso rispetto alle *best practices*. Il PTPC ricerca l'integrazione sinergica nei processi aziendali e unitamente ad essi, con il contributo di tutte le funzioni interessate, deve essere oggetto di miglioramento continuo in funzione dell'evolversi dell'operatività aziendale, del quadro normativo e del contesto economico sociale.

5.2 La metodologia di definizione e aggiornamento utilizzata

Definizione

Il PTPC è la misura attraverso la quale Rai Com attua la propria strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Presupposto essenziale del Piano - e suo elemento costitutivo imprescindibile - è l'analisi del livello di esposizione al rischio di corruzione delle attività aziendali.

L'intero impianto della Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione basano la loro efficacia attuativa sulla corretta adozione di misure preventive dei rischi e dunque si ispirano sostanzialmente ai modelli aziendalisti di *risk management*.

In considerazione di quanto sopra, il PTPC è stato sviluppato in adesione alle migliori prassi operative in materia di *risk management* e in conformità alla metodologia introdotta dal PNA 2019⁷ e confermata dal PNA 2022⁸, che suggerisce un approccio quali-quantitativo nell'ambito delle attività di valutazione del rischio corruttivo.

A tale riguardo, si è proceduto all'identificazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di corruzione, tenendo conto anche della mappatura dei rischi svolta ai fini dell'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex d. lgs. 231/01.

L'attività di *Control Risk Self Assessment* consente di avere una rappresentazione più puntuale e completa delle attività aziendali a rischio nonché dell'esistenza o meno di presidi di controllo e del loro grado di efficacia alla prevenzione del rischio di corruzione nei singoli processi aziendali. Ciò ha consentito di valorizzare il cd. rischio "lordo" e "residuo", essenziali al Management ed alla Società per una corretta gestione e monitoraggio del rischio, per l'individuazione delle più adeguate misure di controllo da attuare e per assicurare un processo decisionale consapevole e responsabile.

Sulla base di tali evidenze il PTPC potrà progressivamente, nell'ambito dell'attuazione delle misure programmatiche già previste e da prevedere, focalizzare in maniera mirata e puntuale gli interventi sulle aree via via più esposte al rischio e quindi rafforzare ulteriormente il processo di minimizzazione dei rischi di corruzione.

Sulla scorta di tali risultanze e delle esperienze operative maturate con l'attuazione del Piano, i presidi e le misure di rafforzamento della prevenzione potranno progressivamente arricchirsi di ulteriori protocolli di controllo sulle aree a rischio individuate dal PTPC e di iniziative di adeguamento dei protocolli esistenti, con l'obiettivo di contribuire ad una gestione sempre più virtuosa delle attività aziendali.

⁷ PNA 2019, Allegato 1, pp. 33, "Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Ciò non toglie, tuttavia, che le amministrazioni possano anche scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni."

⁸ PNA 2022 Allegato n.1 "Check-list per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO".

Aggiornamento

Il PTPC è monitorato costantemente al fine di garantirne un adeguato aggiornamento nel tempo. L'aggiornamento del PTPC tiene conto:

- a) dell'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della Corruzione (es.: aggiornamento PNA, Orientamenti, determinazioni ANAC e previsioni penali);
- b) dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di Rai Com;
- c) dei mutamenti organizzativi;
- d) delle richieste specifiche di Vertice, Organo amministrativo, Organi di controllo e vigilanza, management;
- e) dell'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC, delle modifiche intervenute nelle misure già predisposte per prevenire il rischio di Corruzione e dell'accertamento di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;
- f) dell'evoluzione delle *best practices* di riferimento.

Il PTPC può inoltre subire adeguamenti alla luce degli esiti di: i) ricognizioni svolte sulle eventuali violazioni del PTPC; ii) analisi documentali svolte sui flussi informativi e attività di verifiche e monitoraggi interni (Audit, Segnalazioni e Schede dei Referenti); iii) attività di *Control Risk Self Assessment*; iv) analisi sui casi giudiziari.

Sulla scorta di tali risultanze e delle esperienze operative maturate con l'esercizio del Piano, i presidi e le misure di rafforzamento della prevenzione potranno progressivamente arricchirsi di ulteriori protocolli di controllo sulle aree a rischio individuate dal PTPC e di iniziative di adeguamento dei protocolli esistenti, con l'obiettivo di contribuire ad una gestione sempre più virtuosa delle attività aziendali.

Tutti gli attori coinvolti nel processo di definizione promuovono e concorrono all'aggiornamento nel tempo del PTPC.

CAPITOLO 6

IL MODELLO DI GOVERNO DEL PTPC

6.1 Gli Attori

Come precisato in precedenza, il PTPC è un componente del SCIGR aziendale e, in quanto tale, tutti gli attori del SCIGR concorrono al processo di prevenzione della corruzione.

La metodologia individuata per il descritto processo di definizione del PTPC e le correlate attività di analisi e verifica hanno visto il coinvolgimento ed il contributo diretto, oltre che del CdA e del vertice aziendale, dei seguenti principali attori, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza:

Il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al presente Piano, il CdA svolge i compiti prescritti dalla Legge e, in particolare, quelli di seguito indicati:

- a) designa il RPC e il Responsabile della Trasparenza;
- b) adotta il PTPC ed i relativi aggiornamenti, fornendone comunicazione agli organi competenti secondo quanto disposto dalla Legge e dal presente Piano;
- c) adotta gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- d) supervisiona le attività del RPC con riferimento alle responsabilità ad esso attribuite mediante incontri ed informative periodiche.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza (RPC)

Il RPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) elabora la proposta di Piano che deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione e i relativi aggiornamenti;
- b) vigila sull'attuazione del Piano.

Inoltre rientra negli obblighi del RPC anche il dovere di segnalare al Presidente, al Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Rai Com qualsiasi fatto di cui abbia avuto compiuta conoscenza che possa integrare estremi di reato o violazione del presente Piano per le valutazioni del caso e per le determinazioni da parte di questi riguardo alla sussistenza dei presupposti per la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, avvalendosi allo scopo delle strutture aziendali specialistiche per i correlati profili valutativi.

I dipendenti (Referenti, dirigenti e non) e i collaboratori di Rai Com

Tutti i dipendenti (dirigenti e non) e, per le parti pertinenti e applicabili, i collaboratori di Rai Com sono responsabili nell'ambito delle rispettive attività, compiti e responsabilità, del verificarsi di fenomeni corruttivi derivanti da un inefficace presidio delle proprie attività e/o da comportamenti elusivi e/o non in linea con le prescrizioni aziendali.

Quindi, al fine di adempiere pienamente al proprio mandato e rappresentare un efficace presidio di prevenzione alla corruzione, l'attività del RPC deve essere costantemente e concretamente supportata e coordinata con quella di tutti i soggetti operanti nell'organizzazione aziendale.

Unitamente al RPC sono parte fondamentale ed imprescindibile della governance e dell'attuazione del presente PTPC e, più in generale, del processo di prevenzione della corruzione in Rai Com: i) i dirigenti e responsabili di unità organizzativa; ii) i soggetti dotati di procura; iv) dipendenti; v) collaboratori.

A tali soggetti, con il presente Piano, è infatti attribuito il compito di piena e continua collaborazione nella prevenzione della corruzione e dell'illegalità in Rai Com che si esplica, tra l'altro, in:

- obblighi di trasparenza;
- vigilanza sul rispetto del codice etico e del PTPC da parte dei dipendenti e collaboratori;
- astensione nei casi di conflitto d'interessi;
- pieno rispetto delle previsioni del presente PTPC e della legge 190/2012.

In tale contesto, assumono un ruolo imprescindibile i responsabili delle Direzioni e delle diverse Strutture organizzative e/o di vertice (i riporti del Presidente e dell'Amministratore Delegato) ai quali, in considerazione delle significative prerogative gestionali e decisionali che assumono soprattutto nell'ambito dei rispettivi processi e per la particolare sensibilità che la loro attività riveste in relazione al rischio corruzione, con il presente PTPC è attribuito il ruolo di "**Referenti**" per la prevenzione della corruzione.

In particolare, i "**Referenti**", per le Direzioni e per le Strutture di rispettiva competenza, si coordinano con il RPC affinché questi abbia elementi e riscontri sull'attuazione del PTPC nell'ambito delle strutture e dei processi di riferimento, nonché sugli interventi di adeguamento ritenuti necessari ai fini dell'efficace azione preventiva. I compiti dei Referenti, in tema di attuazione del PTPC, sono nel dettaglio illustrati nel paragrafo che segue. Le responsabilità dei Referenti rimangono in capo agli stessi anche nel caso in cui essi si avvalgano del supporto operativo delle proprie strutture.

Il personale e i collaboratori a qualsiasi titolo di Rai Com sono tenuti alla conoscenza del PTPC, nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione ed al miglioramento continuo dello stesso.

Organismi di Controllo Interno/Vigilanza di Rai Com

Il Collegio Sindacale, in qualità di Organo di Controllo/Organismo di Vigilanza di Rai Com, vigila sull'efficacia del PTPC e sul suo funzionamento. Sono definiti specifici flussi di coordinamento e di interscambio informativo tra l'Organo di Controllo/Organismo di Vigilanza e il RPC.

6.2 Il Modello di "Control Governance" del PTPC

Rai Com ha definito un processo strutturato per il governo e il controllo del PTPC e delle misure ivi previste strutturato sui seguenti 3 livelli:

I Livello: monitoraggio di linea e gestione operativa del rischio di corruzione (Referenti, altri Dipendenti e Collaboratori);

II Livello: monitoraggio continuo (RPC);

III Livello: monitoraggio indipendente (Internal Audit).

Nell'ambito del **I livello di controllo**, i dipendenti e i collaboratori che svolgono attività operative nelle aree a rischio di corruzione (c.d. Risk owner) sono responsabili della individuazione, valutazione, gestione operativa e del monitoraggio nel tempo dei rischi e dei relativi controlli (monitoraggio di linea).

Tali soggetti sono tenuti a comunicare al responsabile di livello gerarchicamente superiore eventuali variazioni dei rischi di competenza e promuovere il miglioramento continuo dei relativi presidi di controllo (in termini di disegno e operatività), favorendo, ove possibile, l'integrazione e la razionalizzazione dei controlli nelle rispettive attività operative, a parità di efficacia preventiva.

Il monitoraggio è svolto secondo una frequenza adeguata al livello di esposizione al rischio e alle modalità cui sono eseguiti i controlli. I relativi esiti sono comunicati al responsabile di livello gerarchicamente superiore, unitamente alle eventuali situazioni di rischio/punti di debolezza emersi, nonché alle possibili soluzioni correttive adottate/da adottare ai fini del rafforzamento dell'azione di prevenzione.

In tale contesto i Referenti:

- coadiuvano il RPC nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del PTPC da parte delle strutture e dei dirigenti facenti capo al loro processo/strutture di riferimento;
- informano tempestivamente il RPC, mediante i canali di comunicazione definiti, di eventuali anomalie riscontrate nel corso del loro monitoraggio, proponendo anche le soluzioni da adottare ai fini del corretto presidio dei rischi, monitorandone l'effettiva attuazione;
- facilitano i flussi informativi da/verso le Direzioni e le Strutture coinvolte nei processi di propria responsabilità;
- segnalano tempestivamente il manifestarsi di nuovi rischi riscontrati nell'ambito delle attività sovrintese;

- segnalano al RPC ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi di controllo in essere, per esempio in caso di intervenuti mutamenti nell'operare delle strutture di afferenza (c.d. cambiamenti organizzativi);
- operano in coordinamento con il RPC per esigenze formative e di sensibilizzazione interna alle strutture di riferimento.

Il **II livello di controllo** è rappresentato dalle attività svolte dal RPC e consiste in attività di coordinamento del processo di prevenzione della corruzione nel suo complesso, concorrendo – con il supporto dei “Referenti”, alla definizione delle metodologie di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi e dei controlli e dell’implementazione dei piani d’intervento previsti, anche in funzione del diverso grado di esposizione al rischio (*risk based approach*).

Il RPC, in coordinamento con gli altri attori del PTPC, è tenuto a:

- predisporre ed aggiornare una proposta di PTPC da sottoporre al CdA per l’adozione;
- definire adeguati protocolli formativi “anticorruzione” per il personale, verificandone l’effettiva attuazione degli stessi;
- individuare i profili professionali/qualifiche da inserire nei programmi di formazione;
- definire canali di comunicazione adeguati per la segnalazione di comportamenti sospetti e/o non in linea con il Codice Etico e i protocolli di controllo definiti, inclusi quelli del Modello 231;
- vigilare e monitorare, in raccordo con i Referenti, l’efficace attuazione del Piano, del Codice Etico e la loro attuale idoneità, nonché proporre i necessari adeguamenti, in caso di violazioni delle relative prescrizioni o di mutamenti dell’organizzazione;
- monitorare il recepimento ed il rispetto da parte dei Referenti dei protocolli e delle misure previste dal PTPC nell’ambito delle aree di competenza; allo scopo, il RPC si avvale anche di attestazioni periodiche da parte dei Referenti;
- gestire le segnalazioni pervenute mediante i canali istituzionali attivati, ove necessario, anche mediante l’attivazione di specifiche verifiche;
- sovrintendere l’informativa periodica verso l’esterno in linea con gli adempimenti di trasparenza previsti dalla normativa di riferimento.

Il **III livello di controllo** è assicurato – in coerenza con le best practice in materia di valutazione del Sistema di Controllo Interno – dalle attività di monitoraggio indipendente (separate evaluations) svolto dall’Internal Audit. L’Internal Audit, attraverso interventi specifici verifica l’operatività e l’idoneità del SCIGR del processo di prevenzione della corruzione o di sue parti sostanziali, analizzando anche l’operatività del I e II livello di controllo.

Nel Piano annuale di Audit saranno incluse anche le verifiche finalizzate alle attività di monitoraggio sull'attuazione e sul rispetto del PTPC. Inoltre, il RPC potrà richiedere ulteriori interventi di verifica, non previsti dal Piano annuale di Audit.

CAPITOLO 7

IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PTPC: *IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE*

7.1 L'approccio metodologico

Il trattamento del rischio avviene secondo il seguente processo logico applicativo: i) definizione aree a rischio; ii) definizione di protocolli; iii) articolazione dei protocolli nell'ambito del quadro procedurale di riferimento; iv) strutturazione di flussi informativi; v) identificazione dei meccanismi di aggiornamento del PTPC; vi) definizione, adozione e monitoraggio dell'effettiva implementazione delle azioni di implementazione; vii) attivazione del sistema disciplinare nel caso di inadempienza delle previsioni del Piano.

La gestione del rischio, parte integrante del Sistema di Controllo Interno, è l'insieme delle attività poste in essere per monitorare e trattare l'esposizione al rischio di corruzione di alcune condotte aziendali valutate sensibili⁹. L'adozione del PTPC e la sua implementazione sono strumenti per attuare la gestione del rischio stabilendo adeguati principi e protocolli da rispettare.

A tal fine, costituiscono aspetto determinante ed essenziale le azioni di implementazione, tramite le quali il presente Piano verrà gradualmente aggiornato, integrato e specificato. Perché sia efficace, la gestione del rischio è:

- a) parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione;
- b) svolta dal management nell'ambito del processo decisionale di competenza e funzionale ad intraprendere azioni consapevoli anche alla luce di possibili alternative e delle eventuali priorità nel trattamento;
- c) riferita ai rischi non evitabili tramite misure di prevenzione;

⁹ UNI ISO 31000:2010, p. 8 elaborata dal comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management". Ivi si precisa che "per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati nel seguito. a) La gestione del rischio crea e protegge il valore. Contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione. b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione. Non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. Fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento. c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale. Aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative. d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza. Tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata. e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o della possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. La gestione del rischio è "su misura". È in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione. h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione. i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio. La gestione del rischio è dinamica, iterativa e reattiva al cambiamento. La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono. k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione".

- d) sistematica, strutturata e tempestiva;
- e) basata sulle migliori informazioni disponibili;
- f) "su misura";
- g) orientata ai fattori umani e culturali, nell'ambito di un contesto complesso quale quello del Gruppo Rai;
- h) trasparente e inclusiva;
- i) dinamica, interattiva e reattiva al cambiamento;
- j) volta a favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione;

La metodologia di valutazione del rischio anticorruzione, usata nell'ambito delle attività di gestione dello stesso, risulta inclusiva di un approccio valutativo di tipo "misto", volto ad integrare le metodologie quantitative di analisi ($R=P*I$ – Rischio come risultanza della moltiplicazione tra Probabilità ed Impatto, intesi come valori numerici) con quelle qualitative (Indicatori di rischio da considerare su base qualitativa, discrezionale, ad opera del RPC e dei Responsabili delle attività sensibili mappate).

Rai Com¹⁰ prevede, in ogni caso, che la gestione del rischio si basi almeno sui seguenti fattori: i) il livello di esposizione al rischio di corruzione; ii) l'obbligatorietà della misura di prevenzione del rischio; iii) l'impatto organizzativo ed economico connesso all'implementazione della misura.

Il modello di gestione del rischio di corruzione in Rai Com si articola nelle seguenti 4 fasi.

1. Risk Governance (governo dei rischi)

In questa fase del processo si procede alla prima definizione delle regole per il Governo dei rischi di corruzione e della metodologia di analisi. Il RPC definisce le metodologie di rilevazione e valutazione dei rischi e dei controlli e provvede alla loro modifica/integrazione ove ritenuto necessario.

2. Control & Risk Self Assessment (mappatura e valutazione dei rischi)

L'attività di Control Risk Self Assessment è svolta al fine di disporre di una mappatura completa delle attività sensibili identificando e descrivendo quelle attività di processo nel cui ambito possono essere messi in atto comportamenti contrari rispetto a quanto previsto dalla L. n. 190/2012 (c.d. "rischio corruttivo").

La valutazione del rischio è finalizzata ad analizzare l'entità dei rischi identificati e fornisce informazioni utili per stabilire se e con quali strategie/modalità è necessario attivare azioni di trattamento.

Il RPC coordina il processo di Control & Risk Self Assessment sulle attività di Rai Com, fornendo supporto metodologico ai Referenti nella fase di identificazione e valutazione dei rischi nell'ambito dei processi delle Direzioni e delle Strutture aziendali di competenza.

I Referenti sono responsabili della corretta identificazione e valutazione dei rischi e relativi controlli di competenza.

In generale, la mappatura è aggiornata in funzione di evoluzioni del quadro normativo/regolamentare di riferimento e di rilevanti cambiamenti organizzativi.

¹⁰ Tutte le attività e le fasi implementate da Rai Com, sono svolte anche in coerenza con quanto contenuto nel vecchio Allegato 1 del PNA 2013, oltre che allineate alle successive indicazioni in ambito fornite da ANAC (c.f.r. PNA 2019 e 2022).

A valle di tale attività, il RPC aggrega i rischi in base alla priorità ed alla rilevanza di questi ultimi in termini di prodotto tra probabilità di accadimento ed impatto ed avvia il processo di definizione della strategia di risposta al rischio, attivando i Referenti per i rispettivi processi di competenza.

3. Risk Treatment (strategia di risposta al rischio)

In relazione alle valutazioni di rischio espresse dai Referenti nelle Direzioni e nelle Strutture di rispettiva competenza, il RPC fornisce agli stessi supporto metodologico nell'identificazione delle correlate azioni di trattamento.

Nell'ambito di tale fase rientra anche la definizione dei piani di formazione, la strutturazione dei necessari flussi informativi e la valutazione di eventuali interventi di rafforzamento e/o controllo da attivare sui processi di riferimento.

4. Monitoring & Reporting (monitoraggio e reporting)

Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati.

In particolare, il RPC ha la responsabilità di monitorare il grado di implementazione da parte dei Referenti / Management delle azioni di trattamento previste nell'ambito del proprio piano di azione, al fine di assicurare che queste siano adeguatamente implementate nei tempi previsti. Tale attività di monitoraggio è svolta sulla base di apposite informative – a cadenza almeno semestrale – da parte dei Referenti.

Qualora si rilevassero scostamenti significativi rispetto al Piano e/o in caso di esigenza motivata da parte dei Referenti di prevedere azioni correttive alternative, il RPC supporta l'identificazione ed analisi delle cause che hanno generato tali scostamenti e la definizione delle eventuali azioni correttive alternative.

7.2 Le linee attuative nel PTPC 2024-2026

Il PTPC 2024-2026 riporta i risultati dell'attività di gestione del rischio svolta adottando la suesposta metodologia e si concretizza nell'attività di identificazione, valutazione e gestione dei rischi e relativo monitoraggio.

7.2.1 Identificazione, valutazione e gestione del rischio

Ai fini dell'identificazione e valutazione del rischio di corruzione diventa essenziale l'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, la Società ha acquisito le informazioni necessarie volte a identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi del contesto esterno ha per oggetto l'esame dell'ambiente in cui opera la società, evidenziando le caratteristiche e le relative criticità che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. L'analisi ha come duplice obiettivo quello di:

- evidenziare le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale la Società opera;
- condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività:

- 1) l'acquisizione dei dati rilevanti;
- 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

L'analisi del contesto ha beneficiato anche delle attività di collaborazione con RAI.

L'attività di commercializzazione e di diffusione dei canali della capogruppo nel mondo colloca Rai Com S.p.A. in un contesto mondiale; nello specifico la società cura la distribuzione, commercializzazione, cessione, in Italia e all'estero, dei diritti di utilizzazione economica su opere audiovisive, cinematografiche, televisive, librerie e multimediali nella titolarità o comunque nella disponibilità di RAI e/o delle società del Gruppo RAI.

Inoltre, la Società:

- intrattiene rapporti con Enti ed Istituzioni per la gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale;
- gestisce e prende parte a manifestazioni, festival, mercati ed altri eventi, nazionali e non, di rilevanza per le attività commerciali e l'esercizio di tutte le attività ad essi complementari e connesse.

Ai fini dell'elaborazione del PTPC, Rai Com ha condotto una preliminare ricognizione dei processi aziendali ed ha identificato le aree potenzialmente esposte ai rischi di corruzione. Tali aree sono state successivamente oggetto di analisi e valutazione nell'ambito delle attività di Risk Assessment, con il coinvolgimento dei responsabili¹¹ delle strutture organizzative principali così come da nuova organizzazione aziendale.

Attraverso la condivisione del *Risk Assessment* si è provveduto ad effettuare un'analisi del rischio al fine di comprendere il sistema dei controlli implementato dalla Società con lo scopo di prevenirlo.

Il SCIGR è stato oggetto di accurata disamina, al fine di prevenire quelli che il PNA 2019, identifica come "fattori abilitanti" la corruzione¹²; ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

¹¹ In particolare, i dirigenti forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e tutti i dipendenti, prestano collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

¹² PNA 2019, Allegato 1, pp. 31, "Box 8 – Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;

Inoltre, come riportato nei paragrafi precedenti, si è osservata una metodologia di valutazione in linea con le indicazioni introdotte dal PNA 2019 e confermate dal PNA 2022; in particolare, in continuità con il PTPC 2022-2024, è stata affiancata al classico approccio quantitativo di risk assessment, una valutazione qualitativa, in modo tale da implementare un sistema di valutazione misto quali-quantitativo, che consenta di mitigare il valore risultante dall'ordinario Risk Assessment con le ponderazioni proprie di KRI (*Key Risk Indicator*) qualitativi, rimessi alle analisi dei singoli *Key Officer*.

7.3 Le principali Aree a rischio di Rai Com

Alla luce delle attività svolte da Rai Com e delle risultanze della citata ricognizione condotta sulle attività aziendali, nel presente PTPC sono state evidenziate le Direzioni e le Strutture aziendali e le relative aree a rischio, con annesso Scoring. Lo Scoring è stato calcolato sia per ciascuna area a rischio (in coerenza con la metodologia di valutazione illustrata nella matrice CRSA, alla quale si rimanda per gli opportuni dettagli) sia per singola Direzione/Struttura, calcolato come media aritmetica dello Scoring di ciascuna area a rischio associabile alla Direzione/Struttura in oggetto.

Nella tabella di seguito riportata, sono illustrate le risultanze ottenute dall'attività di valutazione del rischio condotta:

Direzione/Struttura	Area a Rischio		Scoring medio
Accordi Bandi e Partnership	Gestione negoziale di contratti, convenzioni e accordi-quadro con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati e partecipazione a Bandi di Gara	4,5	
Accordi Bandi e Partnership Total			4,5
Affari Legali	Gestione di procedimenti giudiziali, stragiudiziali o arbitrali	4,2	
	Selezione, conferimento di incarichi di assistenza legale	4,2	
Affari Legali Total			4,2
CFO - Amministrazione Finanza e Controllo	Gestione delle transazioni finanziarie, anche infragruppo	5,2	
	Gestione negoziale di contratti, convenzioni e accordi-quadro con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati e partecipazione a Bandi di Gara	4,5	
	Gestione di spese effettuate con carte di credito/debito aziendali	4,4	

- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.”

Direzione/Struttura	Area a Rischio		Scoring medio
CFO - Amministrazione Finanza e Controllo Total			4,7
Commerciale	Attivazione di Partnership commerciali nel Mondo	6,5	
	Ricavi derivanti dall'utilizzo di musiche di Rai Com all'interno dei programmi Rai	3,3	
	Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero	6,4	
Commerciale Total			5,4
Comunicazione e Relazioni Istituzionali	Pubblicazione di contenuti sul sito internet/canali web aziendali	4,2	
	Omaggi, regali e benefici	6,2	
	Organizzazione e gestione di eventi	5,9	
Comunicazione e Relazioni Istituzionali Total			5,4
Progetti Speciali	Gestione del Magazzino	5,6	
Progetti Speciali Total			5,6
Rai Libri	Attività editoriali (edizioni e co-edizioni)	5,4	
	Gestione del Magazzino	4,3	
Rai Libri Total			4,9
Risorse Umane e Servizi Generali	Acquisto di lavori, beni e servizi	6,7	
	Assunzione, gestione e sviluppo del personale	4,5	
	Acquisto dei diritti finalizzati alla commercializzazione	3,0	
	Selezione, contrattualizzazione e gestione dei collaboratori esterni e/o agenti	5,3	
	Spese di trasferta e anticipi	4,0	
Risorse Umane e Servizi Generali Total			4,7
Acquisti	Acquisto di lavori, beni e servizi	6,6	
	Selezione, contrattualizzazione e gestione dei collaboratori esterni e/o agenti (solo persone giuridiche)	5,3	
	Acquisizione dei diritti finalizzati alla commercializzazione (solo persone giuridiche)	3,0	
Acquisti Total			5,0
Distribuzione Canali Estero	Distribuzione dei Canali RAI all'Estero	6,5	

Direzione/Struttura	Area a Rischio		Scoring medio
Distribuzione Canali Estero Total			6,5
Strategie e Sviluppo Business	Attivazione di Partnership commerciali nel Mondo	6,5	
Strategie e Sviluppo Business Total			6,5
Trasversale ¹³	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici	5,1	
Trasversale Total			5,1

Di seguito una tabella riepilogativa con indicazione dei range di valori sulla base dei quali i rischi vengono identificati come Alti, Medi o Bassi:

Scala	Valutazione del rischio	Priorità di intervento
$R \geq 15$	Alto	Elevata
$7 \leq R < 15$	Medio	Media
$0 < R < 7$	Basso	Bassa

CAPITOLO 8

IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PTPC: *LE MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE*

8.1 L'ambito Applicativo

L'implementazione di idonei presidi e misure di prevenzione si basa sulla corretta individuazione delle aree di rischio aziendali e delle correlate attività sensibili.

Anche la presente edizione del PTPC, in continuità con le precedenti, ha contemplato il graduale perfezionamento degli strumenti di intervento e supporto alla prevenzione del rischio.

Pertanto, l'attuale PTPC 2023-2025, proseguendo nella logica dell'aggiornamento costante, si pone in continuità con quanto già fatto nel PTPC 2022-2024.

Il PTPC adotta i seguenti strumenti di intervento a supporto della prevenzione del rischio:

¹³ Tale area è trasversale alle seguenti Strutture/Direzioni: Acquisti, Accordi Bandi e Partnership, Comunicazione e Relazioni Istituzionali, Commerciale.

- ***principi di controllo "trasversali"*** che si applicano a tutti i processi e a tutte le Direzioni e Strutture aziendali;
- i ***protocolli***: che consistono nella formalizzazione di una sequenza di comportamenti finalizzati a standardizzare ed orientare lo svolgimento di alcune attività sensibili, soprattutto in chiave anticorruzione;
- gli indicatori di anomalia: che costituiscono "indizi" del verificarsi di un rischio di corruzione. Al ricorrere di tali indizi, il Management attiva ogni utile iniziativa atta a verificare l'eventuale esistenza di attuali fenomeni corruttivi, dando evidenza al Referente e al RPC delle azioni intraprese/da intraprendere per un miglior presidio del rischio.

Nello stesso PTPC sono stati, inoltre, inseriti ulteriori presidi di controllo in relazione alle attività sensibili (si veda, in tal senso, il paragrafo 7.3).

Le misure introdotte nel presente PTPC, oltre ad essere complementari tra loro, integrano il quadro dispositivo interno vigente e prevalgono in caso di eventuale discordanza.

Si precisa, infine, che oltre alle suddette misure, il PTPC richiede l'adozione sistematica e trasversale in tutte le attività aziendali dei **seguenti principi di controllo trasversali**:

- **la segregazione dei compiti e delle responsabilità**: la segregazione dei compiti (che talvolta richiede la separazione delle funzioni) tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile può essere implementata, tra le altre misure, anche tramite strumenti organizzativi. Tale principio, prevede che nello svolgimento di qualsivoglia attività, siano coinvolti in fase attuativa gestionale ed autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi;
- **la tracciabilità dei processi e delle attività**: tale principio prevede che nello svolgimento delle attività il Management adotti tutte le cautele atte a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale ed autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo;
- **il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo**: tale principio attuato anche tramite l'individuazione di strumenti organizzativi idonei è di primaria importanza in quanto tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale nella gestione operativa delle attività, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno è possibile garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti;
- **la previsione di regole di processo**: tale principio coincide con la codifica delle modalità operative e gestionali ritenute adeguate alle quali attenersi nello svolgimento degli stessi processi. Inoltre, tale principio è funzionale alla normalizzazione dei comportamenti rispetto alle linee di indirizzo e gestionali definite dall'azienda;

- **conflitto di interesse:** i soggetti coinvolti nei processi di Rai Com agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell'etica di comportamento, così come disposto anche dal Codice Etico di Rai (articolo 4, "Principi di condotta generali"). Pertanto, tutti i soggetti di Rai Com sono tenuti ad evitare qualsiasi situazione e attività in cui si può manifestare un conflitto di interessi dell'Azienda che possano tendenzialmente interferire (o appaiano avere la potenzialità di interferire), con la capacità del dipendente o collaboratore di agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità che sintetizzano l'interesse primario da realizzare nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice Etico, del Modello 231 e del PTPC;
- **riservatezza:** fermi restando il rispetto del principio di trasparenza e gli adempimenti informativi imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti che hanno rapporti contrattuali con Rai Com assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione;
- **rapporti con Autorità/Organi:** Rai Com coopera attivamente e pienamente con le Autorità/Organi. La gestione dei rapporti con le Autorità/Organi, deve ispirarsi alla più rigorosa osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, nonché al rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili, così come disposto anche dal Codice Etico di Rai (articoli 7 e 10) al fine di non compromettere, in alcun modo, la reputazione e l'integrità della Società.

Il piano formativo dovrà garantire un supporto idoneo alla responsabilizzazione di tutti gli attori rispetto alle misure di prevenzione contenute nei citati protocolli e principi di controllo.

8.2 I Protocolli di Rai Com

Elemento centrale della gestione del rischio è la previsione dei protocolli e la declinazione degli stessi nel quadro normativo aziendale.

In particolare, i protocolli:

- a) sono finalizzati a regolare nel modo più efficace possibile le attività potenzialmente più esposte al rischio di corruzione, prevedendo misure e presidi utili a mitigare la probabilità che il rischio si verifichi in ciascuna area di rischio;
- b) sono oggetto di un'efficace e costante azione di monitoraggio della loro efficacia preventiva;
- c) sono associati a specifiche misure sanzionatorie.

I protocolli sono elaborati e attuati dal Management per promuovere e/o prevedere misure di prevenzione nel processo/attività di riferimento o, più in generale, nell'Azienda nel suo complesso.

Di seguito vengono rappresentati alcuni dei principali protocolli adottati da Rai Com per la gestione del rischio di corruzione. Per visionare l'elenco completo di tutti i protocolli presenti

all'interno della Società con il relativo dettaglio delle Direzioni/Strutture ed Aree a rischio associate, si rimanda alla matrice CRSA la quale è da ritenersi parte integrante del presente Piano.

8.2.1. Le Misure generali previste dal PNA

1. Protocollo sull'affidamento di lavori, beni e servizi

Obiettivi: predisporre un sistema volto ad assicurare l'utilizzo di criteri oggettivi per l'acquisizione di beni, servizi e lavori che rispondano alle esigenze obiettive della Società e siano improntate oltre che ai principi di efficienza ed economicità anche a quelli di par condicio e trasparenza.

Obbligo: da parte delle Direzioni e delle Strutture preposte vi è l'obbligo di formalizzazione delle richieste di fornitura che devono contenere : i) l'oggetto della richiesta e relative qualità e quantità; ii) la descrizione della prestazione richiesta; iii) importo presunto; iv) la categoria merceologica del bene, del servizio o del lavoro che si vuole approvvigionare; v) luoghi, tempi e condizioni di esecuzione; vi) la motivazione, che giustifica l'eventuale necessità di ricorrere alla negoziazione diretta con un unico operatore economico.

Si intende assicurare il rispetto di regole e criteri che consentano di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore in base a elementi oggettivi e predeterminati e il rispetto dei principi di trasparenza e di equo trattamento.

Vi è inoltre l'obbligo di: i) formalizzazione dell'iter a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto, con indicazione delle modalità di gestione e dei livelli autorizzativi; ii) dell'individuazione dei contenuti dell'ordine di acquisto, della verifica della coincidenza con la richiesta d'acquisto autorizzata, delle modalità per l'autorizzazione e l'esecutività; iii) di avvalersi della previsione di un albo/elenco fornitori; iv) formalizzare e approvare i risultati della valutazione del fornitore tramite nota inoltrata al procuratore competente; v) di redigere il contratto in forma scritta secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle funzioni competenti; vi) che i contratti contengano specifiche clausole per il rispetto del Modello 231, del Codice Etico e della Legge Anticorruzione; vii) che la gestione del Contratto di Fornitura sia assegnata a un Responsabile della gestione del Contratto con l'indicazione di ruolo e compiti a esso attribuiti.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione rispetto al protocollo, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

2. Protocollo sulle consulenze, collaborazioni e incarichi professionali

Obiettivi: evitare che la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali possa favorire la conclusione di accordi illeciti di natura corruttiva.

Si intende assicurare il corretto svolgimento delle procedure di selezione per l'affidamento di incarichi di consulenza, professionali o fiduciari a soggetti esterni alla Società, in modo che lo scopo a cui queste sono preordinate venga conseguito e i risultati di esse non siano falsati. In ogni caso, la trasparenza delle relazioni intercorse tra la committente e il consulente/professionista interessato alla procedura, la predilezione per canali formali e trasparenti, in luogo di vie comunicative ufficiose e non perfettamente monitorabili, sono accorgimenti procedurali utili per la riduzione dei rischi.

Obbligo: Rai Com può conferire incarichi esterni mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in relazione a oggettive, acclarate e tracciate esigenze della Società, formalizzate e motivate dai Responsabili delle Direzioni e delle Strutture richiedenti.

L'oggetto della prestazione deve riferirsi ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze della Società, nonché deve essere di natura temporanea, specialistica e qualificata.

Il Responsabile della Direzione o della Struttura richiedente, prima di formalizzare la richiesta di conferimento dell'incarico, accerta preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse del proprio settore o dell'Azienda, mediante la collaborazione degli uffici preposti. In caso di indisponibilità o assenza di profili interni, di disponibilità inferiore rispetto alle esigenze o di una rispondenza solo parziale al profilo ricercato, ad esito di un processo tracciabile, il Responsabile della Direzione o della Struttura richiedente propone il conferimento dell'incarico, potendo indicare un nominativo al riguardo, motivando in ordine ai criteri che sottendono alla scelta, con riferimento a competenze, professionalità, esperienza del soggetto individuato in un dato ambito o materia.

Al fine dell'affidamento di incarichi esterni Rai Com, attraverso le strutture aziendali coinvolte, potrà procedere al confronto fra una pluralità di curricula in suo possesso, in grado di evidenziare il profilo professionale necessario all'assolvimento dell'incarico da conferirsi. Per l'acquisizione dei curricula la Società potrà anche avanzare apposite richieste, a titolo esemplificativo, ai competenti ordini professionali, ovvero a enti ed istituti di ricerca. Nella scelta dei nominativi le strutture aziendali richiedenti dovranno rispettare un criterio di segregazione di ruoli e responsabilità, evitare di affidare al medesimo soggetto più incarichi connotati da una connessione funzionale (c.d. tying) ed evitare, altresì, l'artificioso frazionamento di incarichi oggettivamente unitari in relazione all'oggetto. La scelta del nominativo deve essere ben motivata da parte delle strutture aziendali richiedenti.

La formalizzazione degli incarichi avviene con la predisposizione di contratti sottoscritti da soggetti muniti di valida procura, assicurando adeguata tracciabilità e segregazione delle responsabilità.

Fatta salva l'esigenza di una adeguata motivazione e autorizzazione da parte del livello organizzativo competente, casi particolari di esclusione dai criteri indicati riguardano:

- a) profili professionali di tipo artistico o culturale o comunque quelli direttamente o indirettamente funzionali alla realizzazione dell'attività di natura distributiva e commerciale;

- b) casi eccezionali e/o di urgenza oggettiva, determinati da cause non programmabili, adeguatamente motivati e successivamente autorizzati dal livello organizzativo competente;
- c) casi in deroga, adeguatamente motivati e successivamente autorizzati al livello organizzativo competente, connotati da stretto rapporto di fiducia professionale e/o riservatezza e da un elevato contenuto tecnico – specialistico, in tutte le Direzioni o le Strutture aziendali, funzionali al mantenimento o miglioramento del livello competitivo nel mercato di riferimento.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

3. Protocollo sull'assunzione del personale

Obiettivi: evitare che l'attivazione, la gestione, la conclusione di procedure di reclutamento, la selezione e la valutazione del personale, anche interno possano essere finalizzate ad accordi corruttivi e, più in generale, a fattispecie inquadrabili tra i reati contro la p.a. (in tali procedure sussiste il rischio concreto che l'assunzione di personale in difetto dei necessari requisiti costituisca la controprestazione di un accordo corruttivo).

Per assunzione del personale si intende l'assunzione dal mercato di lavoratori subordinati a tempo indeterminato ovvero determinato per profili professionali previsti dai contratti di lavoro presenti nella Società e nel gruppo.

Obbligo: I processi di reclutamento sono svolti in coerenza con le esigenze di inserimento identificate da Rai Com, che devono essere oggettive, formalizzate, motivate e acclarate dai Responsabili delle Direzioni o delle Strutture richiedenti l'assunzione di personale, fornendo la descrizione del profilo della risorsa da ricercare e inserire in organico. Tali processi, debitamente tracciati con omogeneità e sistematicità, sono condotti con l'obiettivo di acquisire personale avente caratteristiche professionali e attitudinali strettamente commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire e che garantiscano elevati livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi offerti.

Il reclutamento del personale avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

È politica aziendale privilegiare lo strumento del reclutamento interno attraverso una fase preliminare di verifica – in Rai Com e nel Gruppo, attraverso strumenti di natura gestionale (screening dei curricula e/o delle competenze) – della disponibilità di risorse adeguate (in termini qualitativi e quantitativi) a ricoprire la posizione ricercata.

Nel caso in cui gli strumenti di natura gestionale non siano sufficienti ad individuare le risorse adeguate al fabbisogno, si ricorre allo strumento del job posting, pubblicizzato nella intranet aziendale Rai, unitamente alle caratteristiche del profilo ricercato.

Nel caso di indisponibilità o assenza dei profili interni, di disponibilità inferiore rispetto alle esigenze o di una rispondenza solo parziale al profilo ricercato si procederà con una successiva fase di ricerca sul mercato esterno. Al riguardo, potranno essere utilizzati strumenti di pubblicità (web, inserzioni stampa, avvisi, ecc.) della selezione in corso, ovvero può essere conferito incarico, in presenza di peculiari profili professionali, a società esterne specializzate, individuate nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti.

La selezione si realizza nella valutazione di titoli e/o esperienze professionali e/o nella somministrazione di prove. Le prove consistono in test, elaborati scritti e/o prove pratiche e colloqui conoscitivo-motivazionali adeguati e coerenti con i profili ricercati. Alla fine della selezione deve essere formalizzato l'esito delle valutazioni dei candidati da parte delle figure coinvolte, inoltre è richiesto ai candidati, in caso di selezione esterna, un'autodichiarazione con eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione o dipendenti della Società, e relativo grado di parentela. A tutti i candidati, collaboratori e dipendenti, viene richiesto in fase di assunzione di firmare delle autodichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità. La società ha il divieto di assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) e deve svolgere verifiche in materia di anti-corruzione e immigrazione.

Per il reclutamento di profili manageriali e/o specialistici, stante la loro peculiarità ed il carattere fortemente competitivo che caratterizza il contesto commerciale, Rai Com potrà affidare la ricerca di personale a società specializzate (c.d. head hunting o similari) in alternativa alle procedure di selezione precedentemente indicate.

Per il reclutamento di personale a tempo indeterminato riferito a profili professionali non presenti in Azienda, di livello non apicale, si farà ricorso alle procedure selettive riferibili alla Capogruppo.

Sono identificati a priori ed esclusi dai criteri di reclutamento e selezione indicati:

- a) i casi in deroga, adeguatamente motivati e successivamente autorizzati al livello organizzativo competente, quali i titolari di posizioni connotate da rapporti di fiducia professionale in relazione all'incarico che richiede oggettivamente tale natura e/o in relazione alle specifiche competenze richieste, come quelle a diretto riporto del Vertice aziendale;
- b) le assunzioni di lavoratori inseriti in bacini di reperimento professionale in applicazione di accordi sottoscritti dalla Società e dalle OO.SS., nonché i lavoratori che siano già stati impegnati in Rai Com, con contratto di lavoro subordinato, di somministrazione o di lavoro autonomo;
- c) le assunzioni di lavoratori iscritti alle liste di collocamento mirato ex lege n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso le assunzioni possono essere regolamentate da specifiche convenzioni. Le candidature pervengono spontaneamente, nonché per il tramite degli uffici competenti di cui alla citata legge n. 68/99 in caso di richiesta da parte della Società di preselezione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della medesima legge;
- d) casi eccezionali e/o di urgenza oggettiva, adeguatamente motivate e successivamente autorizzate dal livello organizzativo competente, per lo svolgimento delle attività distributive e commerciali.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

4. Protocollo sulla rotazione del personale

Obiettivi: il principio di rotazione di dirigenti e funzionari in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione è finalizzato a scoraggiare il consolidarsi delle rischiose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di talune attività, evitando che gli stessi funzionari si occupino personalmente e per lungo tempo delle stesse e si relazionano sempre con gli stessi soggetti, fatta salva comunque l'esigenza di mantenere continuità e coerenza delle attività operative e degli indirizzi di gestione.

Obbligo: Sarà comunque sempre necessario evitare che la rotazione pregiudichi le competenze professionali, la qualità e la continuità del servizio, nel rispetto delle disposizioni normative in materia giuslavoristica. La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare un adeguato andamento delle attività organizzative e di business e di garantire qualità delle competenze professionali che nel caso di Rai Com richiedono un elevato contenuto tecnico. Nel caso di Rai Com, proprio in considerazione delle piccole dimensioni della Società, nonché dell'alta specializzazione tecnica che le attività della Società richiedono, in alternativa alla misura della rotazione, la Società attua, in via principale, le seguenti misure di controllo compensative:

- la segregazione dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità con particolare attenzione alle aree a rischio più esposte ai reati corruttivi;
- l'implementazione di adeguati presidi di controllo e di monitoraggio finalizzati a verificare il corretto svolgimento delle attività ed a mitigare i rischi cui la disciplina della rotazione del personale è preposta.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

5. Protocollo sul conflitto di interesse

Obiettivi: minimizzare il rischio che un interesse secondario interferisca, ovvero possa tendenzialmente interferire (o appare avere la potenzialità di interferire), con la capacità del dipendente o collaboratore di agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità che sintetizzano l'interesse primario da realizzare.

Tale situazione si verifica ogni qualvolta il soggetto, in occasione od a causa dell'espletamento di una specifica funzione, si viene a trovare in situazione di conflitto anche potenziale con un altro soggetto direttamente interessato dal risultato dell'attività o rispetto ad una condizione ambientale o strumentale (evento) su cui poi potrebbe riflettersi la sua azione/decisione.

Obbligo: obbligo in capo a tutti i soggetti destinatari del PTPC di attenersi alla specifica disposizione in materia. Il soggetto che anche potenzialmente possa trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere alternativamente: i) interessi propri; ii) interessi del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; iii) interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. Il soggetto si astiene comunque in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sul soggetto grava, oltre all'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni, anche quello di allontanarsi perché la sola presenza dello stesso può potenzialmente influire sulla libera manifestazione di volontà degli altri membri. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Di tale condizione i soggetti destinatari del PTPC sono tenuti a darne immediata comunicazione per iscritto al proprio superiore gerarchico o all'organo aziendale competente, il quale valuterà anche con il supporto delle strutture aziendali a ciò preposte l'effettiva sussistenza del conflitto e dichiarerà all'Amministratore Delegato e al RPC le iniziative assunte per rimuoverne gli effetti.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

6. Protocollo sulle incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Obiettivi: il presente protocollo è finalizzato a evitare di conferire incarichi a soggetti che svolgono attività in potenziale conflitto di interesse. L'obiettivo è la verifica delle situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d. lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi¹⁴. Il controllo deve essere effettuato dalla struttura competente che conferisce l'incarico che ne informa il RPC: i) all'atto del conferimento dell'incarico; ii) su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa, laddove possibile, deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, la struttura competente che ha conferito l'incarico contesta la circostanza all'interessato, ne informa il RPC e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

¹⁴ Il capo V, del d. lgs. n. 39 del 2013, disciplina le incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale. Il capo VI disciplina le incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

Obbligo: predisposizione di un sistema che assicuri: i) l'adozione di direttive interne affinché nelle procedure per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità e i controlli da svolgere per verificarne l'effettivo rispetto, individuando ruoli e responsabilità; ii) l'adozione di direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione rispetto al protocollo, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

7. Protocollo per l'assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Obiettivi: evitare l'affidamento di incarichi a dipendenti che si siano resi colpevoli di comportamenti impropri, come nel caso della condanna penale, che sono in grado di compromettere la fiducia nell'imparzialità del funzionario da parte dei destinatari della sua azione.

La sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: i) all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013; ii) all'atto dell'assegnazione di dipendenti della Direzione o della Struttura direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d. lgs. n. 165 del 2001¹⁵. La verifica è effettuata anche con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato al momento dell'entrata in vigore di tali norme.

Se all'esito della verifica, da parte della struttura competente a conferire l'incarico, risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la struttura competente: i) si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione; ii) applica le misure previste dall'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013¹⁶; iii) provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. Delle iniziative assunte, la struttura competente, informa il RPC.

Obbligo: predisposizione di un modello che preveda direttive interne finalizzate a: i) prevedere la verifica tracciata della sussistenza di eventuali precedenti penali sui soggetti a cui si intendono conferire gli incarichi della specie di quelli previsti dal presente protocollo e le determinazioni conseguenti da adottare nei casi di riscontro positivo, con indicazione di ruoli e responsabilità; ii) inserire espressamente nelle procedure per l'attribuzione degli incarichi le condizioni ostative al conferimento.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 35-bis, del d. lgs. n. 165 del 2001, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 3, del d. lgs. n. 39 del 2013, "sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo stipulato" e "per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico".

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione rispetto al protocollo, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

8. Protocollo sulla tutela del segnalante (c.d. whistleblower)¹⁷

Obiettivi: sensibilizzazione e tutela dell'attività del segnalante, il cui ruolo assume rilevanza di interesse pubblico poiché contribuisce all'emersione, se possibile tempestiva, e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Azienda. La Società gestisce tali segnalazioni, proteggendo la riservatezza del segnalante e garantendo al contempo la protezione dello stesso da discriminazioni o ritorsioni.

Obbligo: predisposizione di un sistema a tutela del segnalante che preveda le seguenti regole: a) canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone; b) codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante, salvo i casi in cui tale identificazione è necessaria allo sviluppo delle conseguenti attività di istruttoria; c) elaborazione di procedure specifiche che regolamentano le attività di istruttoria, il coinvolgimento delle strutture aziendali interessate, la ricezione, gestione e conservazione della segnalazione e della documentazione correlata e la tracciabilità delle attività di istruttoria svolte; d) divieto di esposizione del segnalante alla presenza fisica dell'ufficio ricevente, salvo che sia richiesto dal segnalante un incontro in presenza.

Inoltre, obbligo di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le comunicazioni di legge. Il processo è monitorato nel tempo e costituisce oggetto di periodico reporting, da parte delle strutture competenti in base alle procedure adottate, al vertice aziendale ed agli Organi di controllo e Organismo di Vigilanza di Rai Com.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

9. Protocollo rivelazione dati, informazioni e documenti aziendali riservati

Obiettivi: fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, ridurre il rischio dell'indebita conoscenza esterna di dati, informazioni e documenti aziendali riservati/confidenziali.

¹⁷ L'applicazione del protocollo richiede una lettura coordinata con la procedura sulla gestione delle segnalazioni del Gruppo RAI.

Obbligo: obbligo per gli amministratori, il vertice, i dipendenti e i collaboratori della Società di veicolare dati, informazioni e documenti aziendali riservati/confidenziali all'esterno soltanto se: i) rientranti tra quelli che possono essere comunicati per legge; ii) veicolati dalle apposite strutture aziendali istituzionalmente preposte a tali comunicazioni; iii) trasmessi - nel caso di trasmissioni di informazioni a pubbliche Autorità - all'organo competente a ricevere tali informazioni; iv) trasmessi secondo le apposite modalità previste dalla legge o dal quadro procedurale aziendale e con modalità che consentano di tracciare la trasmissione (nei limiti e secondo le modalità eventualmente previsti dalla vigente normativa), i contenuti ed i destinatari.

Inoltre, è fatto obbligo di non divulgare le credenziali di accesso ai sistemi informativi aziendali, al fine di preservare la riservatezza di dati, informazioni e documenti aziendali riservati/confidenziali.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

8.2.2 I Protocolli Specifici

Tenuto conto che il Piano costituisce una prima attuazione della normativa anticorruzione sono di seguito individuati i presidi di controllo specifici in ambito anticorruzione, che consistono nella formalizzazione di comportamenti finalizzati a standardizzare ed orientare lo svolgimento delle attività.

Sono, in particolare, analizzati i protocolli relativi alla gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

1. Protocollo sulla scelta della controparte cui offrire o proporre

Obiettivi: poiché nell'ambito della scelta della controparte cui offrire o proporre una convenzione per la realizzazione delle iniziative è possibile che vengano poste in essere attività finalizzate alla scelta di una controparte specifica, è predisposto un sistema volto ad assicurare l'individuazione della controparte sulla base degli obiettivi della Società e di Rai (piano editoriale annuale Rai o esigenze specifiche).

Obbligo: nella selezione della controparte e nella definizione dell'oggetto dell'offerta/proposta di convenzione, le competenti Direzioni e/o Strutture della Società interessate sono obbligate ad adottare criteri il più possibile oggettivi, predeterminati e comunque legati al piano editoriale annuale Rai o ad esigenze specifiche, non previste in palinsesto, ma documentate e debitamente autorizzate.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione rispetto al protocollo, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente,

(iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

2. Protocollo sulla predisposizione dell'offerta e formalizzazione dei contratti e delle convenzioni

Obiettivi: la predisposizione dell'offerta deve basarsi su criteri legati alla fattibilità/congruità editoriale/tecnica/economica dei programmi/servizi/progetti per i quali si richiede il finanziamento.

Obbligo: le Direzioni e/o le Strutture di Rai Com e tutte le strutture interessate sono tenute:

- ad acquisire la documentazione e le approvazioni necessarie ai fini della predisposizione dell'offerta/proposta alla controparte;
- ad elaborare la bozza contrattuale, con il supporto di Affari legali che includa previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza dei principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte della controparte;
- a rispettare l'obbligo per cui il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente:
 - stipulare i contratti che ha negoziato;
 - accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento;
 - conferire incarichi di consulenza / prestazioni professionali;
 - concedere qualsivoglia utilità;
 - procedere ad assunzioni di personale.

Le Direzioni e/o Strutture aziendali assicurano un costante monitoraggio del rispetto del protocollo e segnalano all'Amministratore Delegato e al RPC situazioni di potenziale anomalia, unitamente alle correlate iniziative assunte anche in ottica di miglioramento delle misure di prevenzione.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione rispetto al protocollo, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

3. Protocollo sulla gestione contrattuale

Obiettivi: gestione dell'esecuzione del contratto finalizzata a prevenire la realizzazione di fatti illeciti attribuibili ad un mancato corretto monitoraggio da parte del gestore contrattuale del rispetto degli obblighi contrattuali da parte della controparte.

Obbligo: inserimento in tutti i contratti di Rai Com del nominativo del soggetto responsabile della gestione contrattuale e previsione nell'ambito dei contratti degli obblighi in capo a quest'ultimo di monitoraggio e verifica dell'avvenuta esecuzione delle attività oggetto della convenzione. Al responsabile della gestione contrattuale è assicurata la disponibilità della

documentazione contrattuale necessaria ai fini del corretto esercizio delle sue responsabilità. L'attestazione di avvenuta esecuzione delle forniture/prestazioni nei termini contrattualmente previsti è obbligazione del soggetto responsabile della gestione contrattuale ed è svolta in coordinamento con l'unità utilizzatrice della prestazione.

L'avvio dell'esecuzione delle attività oggetto della convenzione è subordinato al perfezionamento del contratto. Nei casi eccezionali di motivata urgenza da parte delle strutture interessate l'avvio delle prestazioni è subordinato alla comunicazione di una richiesta di esecuzione anticipata sottoscritta da adeguata posizione gerarchica abilitata.

Le Direzioni e le Strutture aziendali assicurano un costante monitoraggio del rispetto del protocollo e segnalano all'Amministratore Delegato e al RPC situazioni di potenziale anomalia, unitamente alle correlate iniziative assunte anche in ottica di miglioramento delle misure di prevenzione.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione rispetto al protocollo, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

4. Protocollo sull'esecuzione della convenzione in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite

Obiettivi: gestione dell'esecuzione del contratto finalizzata a prevenire la realizzazione di fatti illeciti attribuibili alla controparte.

Obbligo: obbligo di informare l'Amministratore Delegato e il RPC di situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili alla controparte.

Sanzioni: al soggetto che violerà il protocollo, in assenza di cause di giustificazione, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione rispetto al protocollo, (ii) alle conseguenze della violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

8.3 Gli Indicatori di anomalia

Con riferimento alle Aree a rischio mappate all'interno del CRSA, sono stati identificati, in base alle esperienze/conoscenze interne ed esterne all'Azienda, degli indicatori di anomalia con riferimento ai rischi di corruzione individuati.

Tali indicatori non rappresentano di per sé presidi di controllo ma piuttosto un "impulso" per il Management a porre maggiore attenzione nelle attività di competenza qualora tali indicatori di anomalia si manifestino. Al ricorrere di tali indizi il Management attiva responsabilmente e con la necessaria diligenza ogni utile iniziativa atta a verificare l'eventuale esistenza di attuali fenomeni corruttivi dando evidenza al "Referente" di

riferimento e al RPC delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di presidiare il rischio e monitorarne l'evoluzione. Nello specifico, con cadenza annuale, il RPC acquisisce la Scheda informativa da parte dei Referenti Anticorruzione di Rai Com, nella quale, tra le altre, vengono segnalate eventuali anomalie e/o altri comportamenti riscontrati nella propria Direzione/Struttura non in linea con i principi, i protocolli e le altre misure di prevenzione previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Tali indicatori di anomalia verranno integrati/migliorati nel tempo in funzione delle future esperienze maturate sul campo.

8.4 La Formazione

Rai Com pianifica, di volta in volta, per gli organi di vertice, per gli organi di controllo/vigilanza e per il proprio personale dipendente attività formative mirate ai temi della prevenzione e repressione della corruzione, della legalità, dell'etica, delle disposizioni penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione, nonché a ogni tematica che si renda opportuna e utile per fini preventivi del fenomeno corruttivo.

Scopo dell'evento formativo è il conseguimento, per i partecipanti, della metodologia specifica per la corretta gestione e implementazione del Piano anticorruzione.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPC, d'intesa con Risorse Umane e Servizi Generali tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione.

Il programma di formazione potrà essere strutturato secondo la seguente modalità: 1) un modulo per il CdA e gli Organi di controllo/vigilanza di Rai Com e il RPC; 2) moduli per Referenti, dirigenti/procuratori, dipendenti e le Rsa (rappresentanze sindacali aziendali).

I moduli formativi potranno essere anche somministrati "ad hoc" al di fuori del previsto percorso formativo in funzione di rilevate carenze e/o dell'esigenza di rafforzare il presidio su aree specifiche. I moduli formativi prevedono la fruizione obbligatoria e la tracciabilità della partecipazione di ciascun destinatario. Risorse Umane e Servizi Generali assicura la conservazione e l'archiviazione di tale documentazione e redige periodicamente un report sintetico per il RPC.

In caso di mancata partecipazione non riconducibile a cause di forza maggiore (da produrre con evidenza formale) l'organo competente irroga una contestazione disciplinare che determina inadempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede derivanti dal rapporto di lavoro e degli obblighi formativi in tema di Legge 190/12, del CCNL applicabile e del Codice Etico.

8.5 Una Ricognizione delle principali misure già adottate da Rai Com

Rai Com ha già adottato una serie di attività e presidi specifici funzionali anche alla prevenzione del fenomeno corruttivo:

- a) adozione del modello organizzativo ex d. lgs. n. 231/2001 e successivi aggiornamenti;

- b) adozione del Codice Etico del Gruppo Rai;
- c) gestione e trattamento delle segnalazioni, anche anonime – whistleblowing e successivi aggiornamenti;
- d) riferimento ai principi generali delle Linee guida per la rotazione/misure alternative del personale di Capogruppo;
- e) pubblicazione scheda standard sul sito istituzionale aziendale;
- f) attività di ricognizione delle principali aree a rischio ai reati di corruzione.

CAPITOLO 9

IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PTPC: *ELEMENTI A SUPPORTO DELLA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PIANO*

9.1 I flussi informativi da e verso il RPC

Al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nella strategia anticorruzione deve essere predisposto ed implementato un sistema che assicuri un flusso informativo al RPC che ha come obiettivo: i) la prevenzione dei fenomeni corruttivi; ii) il miglioramento del PTPC (in funzione di una migliore pianificazione dei controlli sul suo funzionamento e di un suo eventuale adattamento).

I Referenti Anticorruzione coadiuvano al RPC al fine di garantire l'osservanza del Piano, sia attraverso, la partecipazione al Risk Assessment con il supporto metodologico dell'RPC, che con la compilazione della "*Scheda Informativa*", ricevuta annualmente dall'RPC. In particolare, all'interno di tale scheda, ciascun Referente Anticorruzione indica se:

- sono state individuate anomalie rispetto principi/protocolli/misure di prevenzione previste dal PTPC;
- ha dei suggerimenti per conferire al PTPC/protocolli/misure una più efficace azione preventiva;
- ritiene necessario un'attività di formazione/sensibilizzazione nella propria Unità Organizzativa.

9.2 I flussi informativi con gli organi di controllo/vigilanza e posizione di vertice

In particolare, è assicurato su base periodica un flusso di informazioni dal RPC al Presidente, all'Amministratore Delegato ed agli Organi di controllo/vigilanza di Rai Com in relazione agli esiti delle attività svolte nel periodo di riferimento, nonché alle eventuali violazioni del PTPC.

9.3 I Flussi informativi con altre strutture

In coordinamento con Affari Legali, sono strutturati specifici flussi informativi ad hoc in merito ai procedimenti giudiziari, di cui si abbia conoscenza, avviati a carico degli organi sociali (e loro componenti) e/o di personale di Rai Com e riconducibili alle fattispecie di reato previste dal presente PTPC.

Sono, altresì, definiti flussi informativi verso i citati soggetti aventi ad oggetto gli esiti delle attività di controllo svolte dalle Direzioni e dalla Strutture interne dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle previsioni del PTPC.

9.4 Il Reporting

In base all'art. 1, c. 14, della Legge Anticorruzione, il RPC predispone la relazione sulla base della scheda standard elaborata dall'ANAC e la pubblica sul sito istituzionale della Società, entro il 31 gennaio ovvero entro altra data eventualmente comunicata dall'ANAC. La relazione è presentata anche al CdA di Rai Com.

Qualora all'interno della Società manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il RPC, la relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell'organo competente all'adozione del PTPC che, come previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge Anticorruzione, è il CdA.

9.5 La Trasparenza

La trasparenza costituisce già di per sé una misura di prevenzione della corruzione. La Società, inoltre, considera la trasparenza e la legalità come fattori di sviluppo del business e dei propri risultati sul mercato.

RAI ha adottato il PTCA - Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale (aggiornato, in ultimo, ad aprile 2022). Nello specifico, la Società ha adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale il documento riguardante i *"Criteri e procedure per l'assegnazione dei contratti di cui all'art. 65 TUSMAV"*, così come previsto nel documento di PTCA di Gruppo.

9.6 Il Codice Etico

L'adozione del Codice Etico da parte del Gruppo Rai rappresenta anche una delle principali "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, in quanto tale, è parte essenziale e sinergica del PTPC.

Il Codice deve essere osservato da parte degli amministratori, dei sindaci, del Management e dei dipendenti, nonché da tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi. In particolare, l'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutti i Dipendenti e i Collaboratori e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

Pertanto, pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti. Parimenti, non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

In ogni caso, al fine di garantire la più ampia conoscenza e l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal Codice, il RPC provvede, in coordinamento con i Referenti e le strutture aziendali preposte:

- alla promozione della conoscenza del Codice Etico da parte dei Dipendenti e dei Consulenti di Rai Com e degli altri stakeholders;

- alla sensibilizzazione del personale con riferimento al Codice Etico e al presente Piano mediante pubblicazione sul sito web e sul sito della Società, programmando anche iniziative di formazione;
- a fornire indicazioni puntuali per la consegna del Codice Etico ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto;
- a fornire indicazioni puntuali per l'estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore di Rai Com. A tal fine è prevista la consegna del Codice Etico e l'inserimento nei contratti di incarico e di appalto di apposite disposizioni, clausole risolutive o di decadenza del rapporto, in caso di violazione dei suddetti obblighi.

Il Codice Etico è stato più volte aggiornato nel corso degli anni; da ultimo, a marzo 2020, il Codice è stato integrato con la declinazione dei principi di diligenza, correttezza, buona fede e lealtà nell'utilizzo dei presidi digitali da parte dei dipendenti e collaboratori. In concreto si definiscono i "presidi digitali" e le condotte da seguire nell'utilizzo di tali presidi (tanto privati che aziendali), fermo il rispetto della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 della Costituzione.

9.7 Il Sistema disciplinare

Rai Com si è dotata di un proprio sistema disciplinare; tale sistema disciplinare dovrà essere adeguato, in linea con le indicazioni che saranno fornite dalla Capogruppo, per trovare applicazione anche per le violazioni del PTPC.

Il predetto sistema disciplinare, quindi, dovrà prevedere l'irrogazione, a chiunque dovesse violare le prescrizioni del Piano, di una sanzione proporzionata: i) alla gravità della violazione rispetto al protocollo; ii) alle conseguenze della violazione; iii) alla personalità dell'agente; e iv) alla posizione ricoperta.

Alla stessa sanzione dovrà soggiacere il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste costituisce adempimento da parte dei soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile e la violazione delle misure indicate costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal CCNL applicato. Le sanzioni previste dal sistema disciplinare, a valle della procedura disciplinare ex art. 7 St. Lav., saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello e nel presente Piano, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Dell'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione (sia in caso di irrogazione di una sanzione, sia in caso di annullamento) è data tempestiva comunicazione al RPC.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Piano sarà oggetto di monitoraggio da parte del RPC.

CAPITOLO 10

IL CRONOPROGRAMMA

Unitamente all'approvazione del presente PTPC è approvato il seguente cronoprogramma che ne costituisce parte integrante e contiene le attività attuative delle relative previsioni.

Il cronoprogramma è aggiornato e/o integrato a cura del RPC in funzione dello stato di attuazione delle iniziative ivi contenute e/o delle eventuali ulteriori iniziative che dovessero emergere in corso d'anno.

Il RPC fornisce informativa periodica al CdA e agli Organi di controllo/vigilanza di Rai Com sulle iniziative contenute nel cronoprogramma e sul relativo stato di attuazione, indicando quelle concluse, quelle in corso e le eventuali esigenze di ripianificazione e/o integrazione, fornendo le relative motivazioni.

Attività	Data di completamento	Stato di attuazione
Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2023	
Mappatura dei processi e predisposizione aree a rischio individuate dal presente PTPC	Dicembre 2023	
Flussi informativi anticorruzione 2023	Gennaio 2024	
Proposta di aggiornamento annuale del Piano 2023-2025 da parte del RPC per l'adozione del Consiglio di Amministrazione e trasmissione al CDA	Gennaio 2024	
Presentazione della relazione annuale da parte del RPC al CDA sulle attività svolte in materia di Anticorruzione per il 2023	Gennaio 2024	
Pubblicazione del PTPC nel sito istituzionale aziendale e della scheda standard ANAC, da parte del RPC per il 2023 ¹⁸	Gennaio 2024	

¹⁸ Salvo eventuali proroghe stabilite dall'Autorità.

Attività	Data di completamento	Stato di attuazione
Formazione in materia anticorruzione	Dicembre 2024	
Mappatura dei processi e predisposizione aree a rischio individuate dal presente PTPC	Dicembre 2024	
Flussi informativi anticorruzione 2024	Gennaio 2025	
Proposta di aggiornamento annuale del Piano 2024-2026 da parte del RPC per l'adozione del Consiglio di Amministrazione e trasmissione al CDA	Gennaio 2025	
Presentazione della relazione annuale da parte del RPC al CDA sulle attività svolte in materia di Anticorruzione per il 2024	Gennaio 2025	
Pubblicazione del PTPC nel sito istituzionale aziendale e della scheda standard ANAC, da parte del RPC per il 2024	Gennaio 2025	

ALLEGATO A

I REATI PRESI IN CONSIDERAZIONE

Il PTPC di Rai Com è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Come anticipato nelle Definizioni del presente PTPC (cui si rinvia), nel corso dell'analisi dei rischi si fa riferimento a un'accezione ampia di Corruzione.

Si riporta di seguito una descrizione dei reati che potrebbero assumere rilevanza in relazione alla natura e all'attività di Rai Com.

I reati sono stati suddivisi in due sezioni: la prima ha ad oggetto i reati mappati anche nel modello 231; la seconda gli ulteriori reati presi in considerazione nel PTPC.

A) Reati presenti anche nel Modello 231

1) Concussione (art. 317 c.p.)¹⁹

a) Comportamento incriminato: i) la costrizione del privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, a farsi dare (o a dare a terzi) indebitamente denaro abusando della sua qualità; ii) la costrizione del privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, a farsi promettere indebitamente denaro abusando della sua qualità; iii) la costrizione del privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, a farsi dare (o a far dare a terzi) indebitamente un'utilità diversa dal denaro abusando della sua qualità; iv) la costrizione del privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, a farsi promettere indebitamente un'utilità diversa dal denaro abusando della sua qualità; v) la costrizione del privato, da parte del pubblico ufficiale, a farsi dare (o a far dare a terzi) indebitamente denaro abusando dei suoi poteri; vi) la costrizione del privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, a farsi dare (o a far dare a terzi) indebitamente un'utilità diversa dal denaro abusando dei suoi poteri; vii) la costrizione del privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, a farsi promettere indebitamente denaro abusando dei suoi poteri; viii) la costrizione del privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, a farsi promettere indebitamente un'utilità diversa dal denaro abusando dei suoi poteri.

b) Presupposto del reato: i) qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (sono considerati pubblici ufficiali, ad esempio: i componenti del c.d.a. di un'azienda

¹⁹ Art. 317 c.p.: "il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

municipalizzata²⁰; il direttore di un'azienda municipalizzata²¹; i membri dei consorzi costituiti dai comuni o dagli altri enti pubblici per i nuclei di sviluppo industriale previsti dalle leggi per il Mezzogiorno²²); ii) abuso della qualità; iii) abuso dei poteri; iv) soggezione psicologica indotta dal pubblico ufficiale nel privato dovuta alla posizione di supremazia del pubblico ufficiale nei confronti del privato.

c) Modalità di perpetrazione del reato: abuso della qualità o del potere (intesa come condotta antidoverosa) del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, esercita una pubblica funzione in violazione dei doveri di imparzialità e buon andamento della P.A. e, per finalità diverse da quelle previste dalla legge, costringe il privato a dare o promettere denaro o altra utilità non dovuti.

d) Casistica: i) al privato si impone di tenere un comportamento prescritto dall'agente e di subire le conseguenze di una condotta negativa e sfavorevole, anche solo prevedibile²³; ii) richiesta al privato da parte del funzionario della consegna di beni di valore con la promessa della favorevole conclusione di una verifica in corso²⁴.

2) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)²⁵

Accordo illecito tra privato e pubblico ufficiale che, in posizione paritaria, concordano il versamento di denaro o altra utilità a fronte di un provvedimento o di una condotta favorevole del pubblico ufficiale.

a) Comportamento incriminato: i) indebita ricezione, da parte del pubblico ufficiale, di una somma di denaro, per se stesso o per terzi, per esercitare le sue funzioni; ii) indebita ricezione, da parte del pubblico ufficiale, di una somma di denaro, per se stesso o per terzi, per esercitare i suoi poteri; iii) indebita accettazione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa di una somma di denaro, per se stesso o per terzi, per esercitare le sue funzioni; iv) indebita accettazione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa di una somma di denaro, per se stesso o per terzi, per esercitare i suoi poteri; v) indebita ricezione, da parte del pubblico ufficiale, di un'utilità diversa dal denaro, per se stesso o per terzi, per esercitare le sue funzioni; vi) indebita ricezione, da parte del pubblico ufficiale, di un'utilità diversa dal denaro, per se stesso o per terzi, per esercitare i suoi poteri; vii) indebita accettazione, da parte del pubblico ufficiale della promessa di un'utilità diversa dal denaro, per se stesso o per terzi, per esercitare le sue funzioni; viii) indebita accettazione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa di un'utilità diversa dal denaro, per se stesso o per terzi, per esercitare i suoi poteri.

²⁰ Tali soggetti sono deputati, in base alle norme di diritto pubblico, alla formazione e manifestazione della volontà dell'azienda stessa, la quale ha carattere di ente pubblico, per la natura pubblica dell'ente locale da cui deriva la propria origine, per la disciplina di amministrazione e vigilanza dello stesso, per il fine pubblico che persegue e per la forma di gestione finanziaria (Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2003, n. 953).

²¹ Tale soggetto, pur non avendo poteri autoritativi, concorre a formare la volontà dell'ente e, inoltre, ha poteri certificativi sulle spese, atteso che secondo la L. n. 142 del 1990 (L. n. 142 del 1990, artt. 22 e 23) è sottoposto alla vigilanza dell'ente territoriale locale, che deve percepire gli eventuali utili e reintegrare le eventuali perdite dell'azienda (Cass. pen., sez. VI, 25 marzo 1998, n. 5102).

²² Cass. pen., sez. VI, 8 aprile 1999, n. 6038.

²³ Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627.

²⁴ Cass. pen., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 38650.

²⁵ Art. 318 c.p.: "il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

b) Presupposto del reato: i) qualifica di pubblico ufficiale; ii) indebita ricezione o accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità; iii) atto conforme ai doveri d'ufficio.

c) Modalità di perpetrazione del reato: accettazione da parte del pubblico ufficiale di una somma di denaro o altra utilità (dati o solo promessi) non dovuti per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

d) Casistica: i) ricezione di regalie per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio²⁶; ii) ricezione dell'indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa (restando indifferente che a essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata)²⁷; iii) accordo tra gli amministratori di un'impresa che fornisce servizi e l'amministrazione per aggiudicare l'appalto e garantire all'impresa il tempestivo pagamento della commessa in fase di esecuzione del contratto²⁸; iv) corruzione propria anche con atto discrezionale²⁹.

3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)³⁰³¹

a) Comportamento incriminato: i) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a omettere un atto d'ufficio in cambio di una somma di denaro per se stesso o per altri; ii) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a ritardare un atto d'ufficio in cambio di una somma di denaro per se stesso o per altri; iii) l'omissione di un atto d'ufficio, da parte del pubblico ufficiale, in cambio di una somma di denaro per se stesso o per altri; iv) il ritardo in un atto d'ufficio, da parte del pubblico ufficiale, in cambio di una somma di denaro per se stesso o per altri; v) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a omettere un atto d'ufficio in cambio di un'utilità diversa dal denaro per se stesso o per altri; vi) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a ritardare un atto d'ufficio in cambio di un'utilità diversa dal denaro per se stesso o per altri; vii) l'omissione di un atto d'ufficio, da parte del pubblico ufficiale, in cambio di un'utilità diversa dal denaro per se stesso o per altri; viii) il ritardo in un atto d'ufficio, da parte del pubblico ufficiale, in cambio di un'utilità diversa dal denaro per se stesso o per altri; ix) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio in cambio di denaro per se stesso o per altri; x) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio in cambio di un'utilità diversa dal denaro per se stesso o per altri; xi) il compimento, da parte del pubblico ufficiale, di un atto contrario ai doveri d'ufficio in cambio di denaro per se stesso o per altri; xii) il compimento, da parte del pubblico ufficiale, di un atto contrario ai doveri d'ufficio in cambio di un'utilità diversa dal denaro per se stesso o per altri; xiii) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a omettere un atto d'ufficio in cambio della promessa di una somma di denaro per se stesso

²⁶ Cass. pen., 16 marzo 1995, n. 1449; Cass. pen., 17 luglio 1997, n. 10414.

²⁷ Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2003, n. 4177.

²⁸ Trib. Milano, 20 marzo 2007, (Mychef), in Corr. mer., 2007, p. 1439.

²⁹ Cass pen, sez. IV, 4 giugno 2014, n. 23354.

³⁰ Art. 319 c.p.: "il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

³¹ Si fa riferimento anche alla fattispecie prevista dall'art. 319-bis del c.p. (circostanze aggravanti), secondo cui "la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

o per altri; xiv) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a ritardare un atto d'ufficio in cambio della promessa di una somma di denaro per se stesso o per altri; xv) l'omissione di un atto d'ufficio, da parte del pubblico ufficiale, in cambio della promessa di una somma di denaro per se stesso o per altri; xvi) il ritardo in un atto d'ufficio, da parte del pubblico ufficiale, in cambio della promessa di una somma di denaro per se stesso o per altri; xvii) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a omettere un atto d'ufficio in cambio della promessa di un'utilità diversa dal denaro per se stesso o per altri; xviii) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a ritardare un atto d'ufficio in cambio della promessa di un'altra utilità per se stesso o per altri; xix) l'omissione di un atto d'ufficio, da parte del pubblico ufficiale, in cambio della promessa di un'altra utilità per se stesso o per altri; xx) il ritardo in un atto d'ufficio, da parte del pubblico ufficiale, in cambio della promessa di un'altra utilità per se stesso o per altri; xxi) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio in cambio della promessa di denaro per se stesso o per altri; xxii) l'impegno, da parte del pubblico ufficiale, a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio in cambio della promessa di un'altra utilità per se stesso o per altri; xxiii) il compimento, da parte del pubblico ufficiale, di un atto contrario ai doveri d'ufficio in cambio della promessa di denaro per se stesso o per altri; xxiv) il compimento, da parte del pubblico ufficiale, di un atto contrario ai doveri d'ufficio in cambio della promessa di un'altra utilità per se stesso o per altri.

b) Presupposto del reato: i) qualifica di pubblico ufficiale; ii) ricezione o accettazione della promessa di utilità; iii) contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, oggetto di mercimonio.

c) Modalità di perpetrazione del reato: il reato si configura con il ritardo nel compimento di un atto dell'ufficio, con l'omissione di un atto dell'ufficio o con il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

d) Casistica: i) ricezione di regalie per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio³²; ii) accettazione di somme di denaro per garantire a una società l'aggiudicazione di un appalto concorso (dovendosi escludere la natura di atto dovuto della scelta in una procedura in cui l'aggiudicazione è all'offerta più vantaggiosa e, dunque, basata su una scelta discrezionale)³³; iii) ricezione dell'indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa (restando indifferente che a essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata)³⁴; iv) accordo tra gli amministratori di un'impresa che fornisce servizi e l'amministrazione per aggiudicare l'appalto e garantire all'impresa il tempestivo pagamento della commessa in fase di esecuzione del contratto³⁵ v) corruzione propria anche con atto discrezionale³⁶.

³² Cass. pen., 16 marzo 1995, n. 1449; Cass. pen., 17 luglio 1997, n. 10414.

³³ Cass. pen., sez. VI, 12 giugno 1997.

³⁴ Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2003, n. 4177.

³⁵ Trib. Milano, 20 marzo 2007, (Mychef), in Corr. mer., 2007, p. 1439.

³⁶ Cass pen, sez. IV, 4 giugno 2014, n. 23354.

4) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)³⁷

a) Comportamento incriminato: i) il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che abusando della sua qualità induce il privato a dare indebitamente a lui o a un terzo del denaro; ii) il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che abusando dei suoi poteri induce il privato a dare indebitamente a lui o a un terzo del denaro; iii) il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che abusando della sua qualità induce il privato a promettere indebitamente a lui o a un terzo del denaro; iv) il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che abusando della sua qualità induce il privato a dare indebitamente a lui o a un terzo un'utilità diversa dal denaro; v) il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che abusando dei suoi poteri induce il privato a dare indebitamente a lui o a un terzo un'utilità diversa dal denaro; vi) il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che abusando della sua qualità induce il privato a promettere indebitamente a lui o a un terzo un'utilità diversa dal denaro.

b) Presupposto del reato: i) qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi in cui possa configurarsi in capo a dipendenti della Società; ii) prospettazione di un danno conforme alle previsioni normative³⁸.

c) Modalità di perpetrazione del reato: prospettazione al privato di conseguenze sfavorevoli derivanti dalla sua condotta (ad esempio: mancata ricezione del segnale radiotelevisivo), ma comunque conformi al diritto.

d) Casistica: i) abuso delle qualità da parte di un membro della commissione delegata al rilascio delle concessioni per indurre alcuni esercenti pubblici a consegnare denaro non dovuto, rappresentando che tale mezzo è l'unico per ottenere la concessione (più volte richiesta dagli interessati e mai ottenuta)³⁹; ii) anche la minaccia di esercitare un'attività "legittima" integra il reato⁴⁰.

5) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)⁴¹

a) Comportamento incriminato: la disposizione estende all'incaricato di pubblico servizio la pena prevista per i reati di: i) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); e ii) corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).

b) Presupposto del reato: i) qualifica di incaricato di pubblico servizio del soggetto corrotto; ii) presupposti di cui agli artt. 318 e 319 c.p.⁴².

c) Modalità di perpetrazione del reato: pagamento o promessa di pagamento di una somma di denaro da parte del privato per corrompere un incaricato di pubblico servizio.

³⁷ Art. 319 quater c.p.: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a 10 anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

³⁸ Cass. pen., sez. VI, 23 maggio 2013, n. 29338.

³⁹ Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2013, n. 28412.

⁴⁰ Cass. pen., sez. VI, 21 marzo 2013, n. 13047.

⁴¹ Art. 320 c.p.: "le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

⁴² V. supra.

d) Casistica: i) percezione di somme di denaro da parte dell'incaricato di pubblico servizio per "agevolare e velocizzare" la conclusione di contratti in violazione del principio di imparzialità⁴³; ii) percezione di somme da parte del Presidente di una s.p. incaricata del servizio di gestione di un'autostrada⁴⁴.

6) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Accordo illecito tra un pubblico ufficiale ed un altro soggetto il quale, sfruttando o vantando relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o altri soggetti previsti dall'art. 322-bis, fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita con lo stesso, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

a) Comportamento incriminato: i) indebita ricezione, da parte di un pubblico ufficiale o di altro soggetto, di una somma di denaro, per se stesso o per terzi, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o gli altri soggetti previsti dall'art. 322-bis; ii) indebita ricezione, da parte di un pubblico ufficiale o di altro soggetto, di un'utilità diversa dal denaro, per se stesso o per terzi, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o altri soggetti previsti dall'art. 322-bis; iii) indebita accettazione, da parte di un pubblico ufficiale o di altro soggetto, della promessa di una somma di denaro, per se stesso o per terzi, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o gli altri soggetti previsti dall'art. 322-bis.

b) Presupposto del reato: i) esistenza di relazioni con il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o altri soggetti previsti dall'art. 322-bis, tali da poter esercitare influenza sullo stesso; ii) qualifica di pubblico ufficiale; iii) indebita ricezione o accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità.

c) Modalità di perpetrazione del reato: ricezione da parte di un pubblico ufficiale o di altro soggetto di una somma di denaro od altra utilità (data o solo promessa), per sé o per terzi, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o altri soggetti previsti dall'art. 322-bis.

d) Casistica: i) ricezione, o accettazione della relativa promessa, di denaro o altri beni, a seguito della mediazione illecita ii) accordo tra gli amministratori di un'impresa, altri soggetti (privati o pubblici ufficiali, aventi relazioni con pubblici ufficiali) e un pubblico ufficiale, al fine di garantire l'idoneità della Società in seguito a una visita ispettiva prevista da parte del pubblico ufficiale.

7) Istigazione alla corruzione (art. 322, comma 1 e comma 3 c.p.)⁴⁵

a) Comportamento incriminato:

⁴³ Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 1998, n. 12990, in Cass. pen., 1999, p. 3130.

⁴⁴ Cass. pen., sez. VI, 24 giugno 2013, n. 27719.

⁴⁵ Art. 322 c.p.: "chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o la dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".

1) per il comma 1 (istigazione attiva): i) offerta⁴⁶ del privato di una somma di denaro non dovuta al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio delle sue funzioni, se l'offerta non è accettata; ii) offerta del privato di un'utilità diversa dal denaro non dovuta al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio delle sue funzioni, se l'offerta non è accettata; iii) offerta del privato di una somma di denaro non dovuta al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio dei suoi poteri, se l'offerta non è accettata; iv) offerta del privato di un'utilità diversa dal denaro non dovuta al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio dei suoi poteri, se l'offerta non è accettata; v) promessa del privato di una somma di denaro non dovuta al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio delle sue funzioni, se la promessa non è accettata; vi) promessa del privato di un'utilità diversa dal denaro non dovuta al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio delle sue funzioni, se la promessa non è accettata; vii) promessa del privato di una somma di denaro non dovuta al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio dei suoi poteri, se la promessa non è accettata; viii) promessa del privato di un'utilità diversa dal denaro non dovuta al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio dei suoi poteri, se la promessa non è accettata;

2) per il comma 2 (istigazione passiva): i) sollecitazione al privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della promessa di una somma di denaro per l'esercizio delle sue funzioni; ii) sollecitazione al privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della dazione di una somma di denaro per l'esercizio delle sue funzioni; iii) sollecitazione al privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della promessa di un'utilità diversa dal denaro per l'esercizio delle sue funzioni; iv) sollecitazione al privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della dazione di un'utilità diversa dal denaro per l'esercizio delle sue funzioni; v) sollecitazione al privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della promessa di un'utilità diversa dal denaro per l'esercizio dei suoi poteri; vi) sollecitazione al privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della dazione di denaro per l'esercizio dei suoi poteri; vii) sollecitazione al privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della promessa di denaro per l'esercizio dei suoi poteri; viii) sollecitazione al privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della dazione di un'utilità diversa dal denaro per l'esercizio dei suoi poteri.

b) Presupposto del reato: i) qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; ii) offerta o promessa di denaro o utilità non dovuti; iii) non accettazione dell'offerta o promessa.

c) Modalità di perpetrazione del reato: offerta o promessa di denaro o altra utilità a cui non segua l'accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; sollecitazione alla promessa o alla dazione di denaro o altra utilità.

d) Casistica: cfr. casistica richiamata sub art. 318 c.p.

⁴⁶ Per offerta è la parte iniziale della condotta del dare.

8) Istigazione alla corruzione (art. 322, comma 2 e comma 4 c.p.)⁴⁷

a) Comportamento incriminato: i) offerta (di denaro o altra utilità) al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per omettere un atto del suo ufficio; ii) offerta (di denaro o altra utilità) al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per ritardare un atto del suo ufficio; iii) promessa (di denaro o altra utilità) al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per omettere un atto del suo ufficio; iv) promessa (di denaro o altra utilità) al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) per ritardare un atto del suo ufficio; v) sollecitazione da parte del pubblico ufficiale al privato a promettere o dare una somma di denaro o altra utilità per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio in cambio della promessa di denaro; vi) sollecitazione al privato, da parte del pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio in cambio della promessa di un'utilità diversa dal denaro; vii) sollecitazione al privato, da parte del pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio in cambio di un'utilità diversa dal denaro.

b) Presupposto del reato: i) mancata accettazione dell'offerta del privato o richiesta dell'incaricato di pubblico servizio. ii) atto contrario ai doveri d'ufficio iii) turbamento psichico del pubblico ufficiale, tale che sorga il pericolo che egli accetti l'offerta o la promessa⁴⁸.

c) Modalità di perpetrazione del reato: istigazione da parte del privato alla corruzione di pubblico ufficiale con prospettazione di denaro o altra utilità per ritardare un atto di ufficio o far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio; induzione da parte di pubblico funzionario di un privato a promettere o consegnare denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto d'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

d) Casistica: i) offerta di regalie al pubblico ufficiale per omettere la presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria⁴⁹; ii) condotta del pubblico ufficiale che sollecita il privato a prestargli una somma di denaro manifestando contestualmente la propria disponibilità a riservargli un trattamento di favore durante una visita ispettiva⁵⁰.

9) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti e penale internazionali e degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)⁵¹

⁴⁷ Art. 322 c.p. "se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o la dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

⁴⁸ Cass. pen., sez. VI, n. 2716 del 1996.

⁴⁹ Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2002, n. 30268.

⁵⁰ Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2012, n. 44205.

⁵¹ Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono

a) Comportamenti incriminati: perpetrazione dei reati indicati in relazione ai: i) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ii) funzionari e agenti delle Comunità europee; iii) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; iv) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati istitutivi delle Comunità europee; v) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; vi) giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; vii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; viii) membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

b) Presupposto del reato: qualifica di pubblico ufficiale del soggetto attivo del reato (soggetto appartenente ad uno degli organi sovranazionali indicati dalla norma, cd. "funzionario internazionale"⁵²).

c) Modalità di perpetrazione del reato: condotta attiva di uno dei soggetti indicati dalla norma. In particolare, l'art. 322-bis c.p. incrimina tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

d) Casistica: configura il reato previsto dall'art. 322-bis c.p. la dazione di somme di denaro a funzionari di governi stranieri per l'aggiudicazione di appalti internazionali (cd. corruzione internazionale)⁵³.

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

⁵² Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2010, n. 42701, in Foro it., 2011, 6, II, p. 370.

⁵³ Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2010, n. 42701, cit.

10) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 1 c.p.)⁵⁴

a) Comportamento incriminato: i) commissione del reato di corruzione per l'esercizio di una funzione per favorire una parte in un processo (civile, penale, amministrativo); ii) commissione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio per favorire una parte in un processo (civile, penale, amministrativo); iii) commissione del reato di corruzione per l'esercizio di una funzione per danneggiare una parte in un processo (civile, penale, amministrativo); iv) commissione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio per danneggiare una parte in un processo (civile, penale, amministrativo).

b) Presupposto del reato: i) qualifica di pubblico ufficiale; ii) presupposti di cui agli artt. 318 e 319 c.p..

c) Modalità di perpetrazione del reato: reato di corruzione (accordo tra corrotto e corruttore) che deve essere perpetrato in favore o in danno di una parte processuale.

d) Casistica: i) il delitto si perfeziona non solo quando il pubblico ufficiale riceve un'utilità per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma anche nell'ipotesi in cui accetta una retribuzione o una prestazione patrimoniale per compiere un atto del proprio ufficio⁵⁵; ii) consegna di denaro a soggetti che abbiano reso false deposizioni in esecuzione di una pattuizione illecita diretta a favorire una parte del processo civile (si consideri che il testimone, che partecipa alla formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale)⁵⁶; iii) corruzione dei consulenti tecnici del p.m.⁵⁷; iv) corruzione dei testimoni⁵⁸.

11) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 2 c.p.)⁵⁹

a) Comportamento incriminato: i) commissione del reato previsto dall'art. 318 c.p. da cui derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a 5 anni; ii) commissione del reato previsto dall'art. 319 c.p. da cui derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a 5 anni; iii) commissione del reato previsto dall'art. 318 c.p. da cui derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo; iv) commissione del reato previsto dall'art. 319 c.p. da cui derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo.

b) Presupposto del reato: i) presupposti di cui agli artt. 318 e 319 c.p.; ii) ingiusta condanna.

c) Modalità di perpetrazione del reato: l'accordo tra corrotto e corruttore che comporti una condanna ingiusta.

⁵⁴ Art. 319, comma 1 c.p.: "Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni".

⁵⁵ Cass. pen., sez. VI, 9 novembre 2005, n. 44971.

⁵⁶ Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n. 6274.

⁵⁷ Cass. pen., sez. VI, 7 gennaio 1999, n. 4062.

⁵⁸ Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n. 6274.

⁵⁹ Art. 319 ter, comma 2 c.p.: "se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

d) Casistica: falsa deposizione testimoniale nell'ambito di un processo penale⁶⁰.

12) Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis)⁶¹

a) Comportamento incriminato: i) distrazione dalle finalità cui sono destinati di contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, li abbia ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, al fine di favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere di pubblico interesse; ii) distrazione dalle finalità cui sono destinati di contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, li abbia ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, al fine di favorire iniziative dirette allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

b) Presupposto del reato: i) qualifica di soggetto estraneo alla pubblica amministrazione; ii) conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee; iii) destinazione delle somme a iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse; iv) distrazione delle somme dalle finalità cui sono destinate.

c) Modalità di perpetrazione del reato: condotta di distrazione volta a trattenere le somme o utilizzarle per finalità diverse da quelle del conseguimento.

d) Casistica: la nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico" va intesa in senso ampio, escludendo soltanto quei sussidi economici elargiti per finalità assistenziali sociali senza vincolo preciso di destinazione⁶².

13) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter)⁶³

a) Comportamento incriminato: i) indebito conseguimento, per sé o per altri, da parte di chiunque, di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere; ii) indebito conseguimento, per sé o per altri, da parte di chiunque, di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'omissione di informazioni dovute.

⁶⁰ Cass. pen., ss. uu., 21 aprile 2010, n. 15208.

⁶¹ Art. 316-bis: "chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

⁶² Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 23778.

⁶³ Art. 316-ter: "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

b) Presupposto del reato: i) utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omissione di informazioni dovute; ii) indebito conseguimento di erogazioni.

c) Modalità di perpetrazione del reato: presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero omissione delle informazioni dovute cui consegue la percezione di erogazioni da parte dei soggetti passivi indicati.

d) Casistica: integra il reato il conseguimento di pubbliche erogazioni sulla scorta di fatture falsamente quietanzate⁶⁴.

14) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)⁶⁵

a) Comportamento incriminato: se sono commessi i reati di corruzione nell'esercizio della funzione o di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, l'altra parte (il corruttore) soggiace alla stessa pena del pubblico ufficiale nelle seguenti ipotesi: i) dazione di denaro al pubblico ufficiale; ii) dazione di altra utilità al pubblico ufficiale; iii) promessa di denaro al pubblico ufficiale; iv) promessa di altra utilità al pubblico ufficiale.

b) Presupposto del reato: i) qualifica di pubblico ufficiale del soggetto corrotto; ii) concorso necessario tra corrotto (c.d. intraneus) e corruttore (c.d. extraneus).

c) Modalità di perpetrazione del reato: pagamento o promessa di pagamento di una somma di denaro da parte del privato per corrompere un pubblico ufficiale.

d) Casistica: cfr. casistica richiamata sub artt. 318, 319, 319 bis e 319 ter.

15) Truffa (art. 640 c.p.)⁶⁶

a) Comportamento incriminato: i) soggetto che procura a sé un ingiusto profitto con altrui danno; ii) soggetto che procura ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

b) Presupposto del reato: i) artifici o raggiri; ii) induzione in errore.

c) Modalità di perpetrazione del reato: manipolazione della realtà esterna tale da trarre in inganno una persona, che viene indotta a compiere un'azione o omissione che comporta una diminuzione del suo patrimonio con profitto ingiusto dell'agente o di altri

d) Casistica: i) ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgono funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato,

⁶⁴ Cass. pen., sez. VI, 9 maggio 2013, n. 35220.

⁶⁵ Art. 321 c.p.: "le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

⁶⁶ Art. 640 c.p.: "chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro: [...] 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [...]".

degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico⁶⁷; ii) commette il delitto di truffa in danno dell'Ente pubblico il dipendente che faccia figurare come dovuto a ragioni di servizio un allontanamento dal posto di lavoro invece arbitrario non rilevando in senso contrario che il superiore gerarchico fosse a conoscenza della mancata autorizzazione all'allontanamento dal servizio⁶⁸.

16) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)⁶⁹

a) Comportamento incriminato: cfr. art. 640.

b) Presupposto del reato: truffa avente a oggetto contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

c) Modalità di perpetrazione del reato: cfr. art. 640.

d) Casistica: i) le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate; è pertanto configurabile il reato di truffa ex art. 640 bis c.p. nell'ipotesi in cui siano stati usati artifici e raggiri per conseguire un ingiusto profitto in relazione ai finanziamenti stessi⁷⁰;

ii) integra il reato di truffa l'ottenimento di mutuo agevolato a fronte di beni inesistenti da acquistare sia pure vengano regolarmente restituiti rate e interessi⁷¹.

B) Reati non inclusi nel Modello 231 ma inclusi nel presente PTPC

1) Peculato (art. 314 c.p.)⁷²

a) Comportamenti incriminati: i) appropriazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per via del suo ufficio (comma 1); ii) appropriazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per via del suo ufficio per farne un uso momentaneo, restituendo il denaro o l'utilità immediatamente dopo l'uso (comma 2).

⁶⁷ Cass. pen., Sez. II, 17 luglio 2014, n. 38614.

⁶⁸ Cass. pen., sez. II, 19 maggio 2011, n. 23785.

⁶⁹ Art. 640-bis c.p.: "la pena è la reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, sovvenzioni mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

⁷⁰ Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2012, n. 5150.

⁷¹ Cass. pen., sez. II, 12 maggio 2011, n. 35355.

⁷² Art. 314 c.p. "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi". Si fa riferimento anche alla fattispecie prevista dall'art. 316 del c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui), in base al quale "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

b) Presupposto del reato: i) è sufficiente che le "ragioni di ufficio o di servizio" previste dall'art. 314 c.p. trovino la propria fonte anche nella prassi e non è necessario che il possesso qualificato del denaro o altra cosa mobile altrui da parte del p.u. o dell'i.p.s. rientri nella sua specifica competenza funzionale.

Analogamente, del reato risponde anche il funzionario di fatto, non formalmente rivestito della funzione pubblica.

c) Modalità di perpetrazione del reato: l'appropriazione da parte del p.u. o dell'i.p.s. del denaro o di altra cosa mobile altrui si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si posseggono tali beni che li estromette totalmente dal patrimonio dell'avente diritto. Inoltre, l'agente inverte la sua rappresentazione di essere possessore per conto di altri della cosa di altri in quella di essere possessore della cosa per conto proprio. Per "possesso" si intende non solo la detenzione materiale della cosa, ma anche il potere di disporne.

d) Casistica: integra il delitto di peculato la condotta del responsabile del servizio di economato di un ente pubblico che predisponga e sottoscriva mandati di pagamento intestati a se stesso con causali prive di qualsiasi riscontro per poi riscuoterli personalmente presso la banca che svolgeva il servizio di tesoreria⁷³.

2) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)⁷⁴

a) Comportamenti incriminati: i) intenzionale conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale da parte del p.u. o dell'i.p.s., nell'esercizio delle funzioni o nello svolgimento del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento; ii) intenzionale conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale da parte del p.u. o dell'i.p.s., nell'esercizio delle funzioni o nello svolgimento del servizio, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto; iii) intenzionale produzione di un danno ingiusto da parte del p.u. o dell'i.p.s., nell'esercizio delle funzioni o nello svolgimento del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento; iv) intenzionale produzione di un danno ingiusto da parte del p.u. o dell'i.p.s., nell'esercizio delle funzioni o nello svolgimento del servizio, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

b) Presupposto del reato: i) la condotta illecita deve essere realizzata agendo nella veste di p.u. o i.p.s.. Sono esclusi, quindi, comportamenti che - anche se posti in violazione del dovere di correttezza - sono tenuti come soggetto privato senza servirsi in alcun modo dell'attività funzionale svolta; ii) per verificare la sussistenza del requisito della violazione di legge (presupposto di fatto per l'integrazione del delitto) occorre accertare se al momento in cui il reato è stato commesso la norma di cui si suppone la violazione fosse in vigore o meno (non rileva, quindi, la sopravvenuta abrogazione della legge).

c) Modalità di perpetrazione del reato: i) non è necessario che siano commessi specifici atti o emessi provvedimenti da parte del p.u. o dell'i.p.s.; ii) l'abuso si realizza attraverso l'esercizio da parte del p.u. di un potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della

⁷³ Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2013, n. 41093.

⁷⁴ Art. 323 c.p. "salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

funzione ad esso attribuita; iii) per violazione di legge si intende solo quella riferita a disposizioni dotate di specifico contenuto prescrittivo, con esclusione delle norme procedurali; iv) il reato si configura non solo quando la condotta è in contrasto con il significato letterale o logico sistematico di una norma, ma anche quando il comportamento tenuto dal p.u. o dall'i.p.s. contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma attributiva del potere esercitato, per realizzare uno scopo personale o egoistico, o comunque estraneo alla p.a. dando luogo a uno "sviamento" che produce una lesione all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice; v) il reato si configura anche quando il p.u. o l'i.p.s. agisce per finalità ritorsive e vessatorie estranee alle ragioni d'ufficio; vi) nel caso in cui al fine di conseguire un vantaggio privato si affianchi una finalità pubblica, occorre verificare - di volta in volta - quale sia stata la vera finalità perseguita dall'agente con conseguente esclusione del reato unicamente nell'ipotesi in cui il fine pubblico è prevalso su quello privato.

d) Casistica: affidamento di un appalto senza la previa indizione della gara, al fine di favorire l'appaltatore (indebitamente) avvantaggiato⁷⁵.

3) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)⁷⁶

a) Comportamenti incriminati:

comma 1: i) il p.u. o l'i.p.s. che, violando doveri inerenti alle funzioni o al servizio, rivela notizie d'ufficio che dovrebbero rimanere segrete; ii) il p.u. o l'i.p.s. che abusando della sua qualità rivela notizie d'ufficio che dovrebbero rimanere segrete; iii) il p.u. o l'i.p.s. che, violando doveri inerenti alle funzioni o al servizio, agevola in qualsiasi modo la conoscenza di notizie d'ufficio che dovrebbero rimanere segrete; iv) il p.u. o l'i.p.s. che abusando della sua qualità agevola in qualsiasi modo la conoscenza di notizie d'ufficio che dovrebbero rimanere segrete.

comma 2: i) il p.u. o l'i.p.s. che, violando doveri inerenti alle funzioni o al servizio, agevola colposamente la conoscenza di notizie d'ufficio che dovrebbero rimanere segrete; ii) il p.u. o l'i.p.s. che abusando della sua qualità agevola colposamente la conoscenza di notizie d'ufficio che dovrebbero rimanere segrete.

comma 3: i) il p.u. o l'i.p.s. che si avvale illegittimamente di notizie dell'ufficio che dovrebbero rimanere segrete per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale; ii) il p.u. o l'i.p.s. che si avvale illegittimamente di notizie dell'ufficio che dovrebbero rimanere segrete per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale.

b) Presupposto del reato: qualifica di p.u. o i.p.s.

⁷⁵ Cassazione penale, Sez. VI, 24 aprile 2001, n. 20282; Cassazione penale, Sez. IV, 18 novembre 1997, n. 11520.

⁷⁶ Art. 326 c.p. "il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni".

c) Modalità di perpetrazione del reato: i) rivelazione di notizie segrete; ii) agevolazione della conoscenza di notizie segrete; iii) il p.u. sfrutta - per profitto patrimoniale o non - il contenuto economico e morale delle informazioni segrete (comma 3).

4) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)⁷⁷

a) Comportamenti incriminati: i) rifiuto indebito di un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo; ii) mancato compimento di un atto dell'ufficio e mancata risposta per esporre le ragioni del ritardo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chi vi abbia interesse.

b) Presupposto del reato: la condotta illecita deve essere realizzata agendo nella veste di p.u. o i.p.s.

c) Modalità di perpetrazione del reato: L'articolo 328 disciplina due fattispecie distinte di reato: nella prima il delitto si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente sui beni di valore primario (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità); nella seconda, invece, ai fini della consumazione, è necessario il concorso di due condotte omissive, la mancata adozione dell'atto entro trenta giorni dalla richiesta e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.

d) Casistica: la mancata risposta a una richiesta di accesso da parte di un dirigente di una Asl, anche in caso di silenzio posto che il "silenzio-rifiuto" deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice⁷⁸.

5) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)⁷⁹

a) Comportamenti incriminati: i) turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente; e ii) condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della stazione appaltante.

b) Presupposto del reato: utilizzo di i) violenza o minaccia; ii) o doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

c) Modalità di perpetrazione del reato: turbare il procedimento di fissazione del bando di gara al fine di condizionare la scelta del contraente.

d) Casistica: i) autore del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente può essere "chiunque", e quindi anche il pubblico ufficiale che rappresenta l'amministrazione

⁷⁷ Art. 328 c.p. "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".

⁷⁸ Cass. pen., sez. VI, 13 novembre 2013, n. 45629.

⁷⁹ Art. 353-bis c.p. "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

interessata⁸⁰; ii) il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario⁸¹.

6) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)⁸²

a) Comportamenti incriminati: impiego, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, a proprio o altrui profitto, di invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, conosciute per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.

b) Presupposto del reato: la condotta illecita deve essere realizzata agendo nella veste di p.u. o i.p.s..

c) Modalità di perpetrazione del reato: i) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che impiega invenzioni o scoperte o applicazioni industriali; ii) la segretezza delle informazioni impiegate.

7) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)⁸³

a) Comportamenti incriminati: i) interruzione del servizio o sospensione del lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende; ii) turbata la regolarità del servizio.

b) Presupposto del reato: esercizio di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

c) Modalità di perpetrazione del reato: i) interruzione del servizio pubblico o di pubblica necessità; o ii) la sospensione del lavoro.

d) Casistica: per integrare il reato di interruzione di pubblico servizio è sufficiente che l'entità del turbamento della regolarità dell'ufficio o l'interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato in concreto l'effetto di una cessazione reale dell'attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di uno solo settore⁸⁴.

⁸⁰ Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2013, n. 44896.

⁸¹ Cass. ultima citata.

⁸² Art. 325 c.p. "Art. 325 c.p.: "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516".

⁸³ Art. 331 c.p.: "chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".

⁸⁴ Cassazione penale, sez. VI, 9 giugno 2004, n. 26077.

8) Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)⁸⁵

a) Comportamenti incriminati: Sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o deteriorare una cosa sequestrata.

b) Presupposto del reato: i) atto di sequestro del bene avvenuto nel corso di un procedimento penale o disposto dall'autorità amministrativa; ii) custodia del bene.

c) Modalità di perpetrazione del reato: L'art. 334 c.p., disciplina diverse ipotesi.

Quella prevista dal comma 1, può essere commessa solo da chi ha in custodia la cosa e si realizza con condotte alternative analiticamente indicate (sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento); si tratta di un'ipotesi che richiede in capo all'agente l'esistenza del dolo specifico (lo scopo di favorire il proprietario della cosa). Nell'ipotesi prevista dall'art. 334, comma 2, le condotte tipiche sono realizzate dal proprietario e dal custode.

d) Casistica: la condotta di sottrazione non implica l'impossessamento della cosa e può realizzarsi con la semplice elusione del vincolo cui il bene è sottoposto⁸⁶.

9) Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)⁸⁷

a) Comportamenti incriminati: i) cagionare la distruzione o la dispersione; o ii) agevolare la sottrazione o la soppressione della cosa.

b) Presupposto del reato: i) atto di sequestro del bene avvenuto nel corso di un procedimento penale o disposto dall'autorità amministrativa; ii) custodia del bene.

c) Modalità di perpetrazione del reato: la fattispecie penale di cui all'art. 335 c.p. è un reato proprio, di danno e di evento, giacché si consuma quando si verifica l'evento dannoso. L'elemento soggettivo del reato è costituito dalla colpa del soggetto agente il quale ha provocato il fatto-reato (evento) per avere omesso di adottare e rispettare tutte le prescrizioni cautelari che sono connesse ai doveri professionali inerenti alla qualifica di custode: inosservanza di regole cautelari, in grado di cagionare la distruzione o la dispersione della cosa sottoposta a sequestro o nell'agevolarne la sottrazione oppure la soppressione. Pertanto, è necessario che, a causa della condotta negligente ed imprudente del custode, la cosa sottoposta a sequestro, disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, venga sottratta dal proprietario oppure da terzi estranei.

⁸⁵ Art. 334 c.p.: "chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è la reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia".

⁸⁶ Cass. pen., 21 gennaio 2011, n. 1963.

⁸⁷ Art. 335 c.p. "chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309".

d) Casistica: la distruzione di uno o più componenti dell'autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi più definire autovettura⁸⁸.

⁸⁸ Cass. pen., sezione VI, sentenza 19 giugno 2003, n. 26699.

Pubblicato entro il 31 Gennaio 2024

Il presente documento è di proprietà di Rai Com S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati.